

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

PRGC

Piano Regolatore Generale Comunale

NORME DI ATTUAZIONE

*testo conforme alla var.9
approvata con delibera CC n.39 del 02/08/2011*



INDICE

ART. 1.0	NORME GENERALI	pag. 4
ART. 2.0	DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA	pag. 5
2.0	Definizioni	
2.1	<i>(stralciato con var.4)</i>	
2.2	<i>(stralciato con var.4)</i>	
2.3	<i>(stralciato con var.4)</i>	
2.4	<i>(stralciato con var.4)</i>	
2.5	Definizioni tecniche indici e èparametri	
2.6	Limiti di rispetto	
2.7	Allevamenti zootecnici a carattere industriale	
2.8	Incentivi per attività indirizzate verso la sostenibilità ambientale	
2.9	Protezione dal gas radon	
ART. 3.0	NORME DI ZONA	pag. 10
3.1	Generalità	
3.2	Zone omogenee residenziali	
3.2.1	Zone omogenee residenziali A, di interesse storico-ambientale	
3.2.2	Zone omogenee residenziali B, di completamento	
3.2.2.1	Zone residenziali B0 - di interesse storico-ambientale	
3.2.2.2	Zona residenziale B1 - di completamento	
3.2.2.3	Zona residenziale B2 – di completamento	
3.2.3	Zone omogenee residenziali, di espansione	
3.2.3.1	Zone residenziali C	
ART. 4.0	ZONE OMOGENEE PRODUTTIVE, INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI D	pag. 23
4.1	Zona produttiva D3 - industriale ed artigianale	
4.2	Zona produttiva D3.1- industriale ed artigianale da riqualificare	
Art. 5.0	ZONE OMOGENEE BOSCHIVE E PRODUTTIVE AGRICOLE E	pag. 27
5.1	Zona agricola E2 – Agricola e forestale ricadente negli ambiti boschivi	
5.2	Zona agricola E2.1 – bosco di Valeriano	
5.3	Zona agricola E3 – agricola e forestale ricadente negli ambiti silvo-zootecnici	
5.4	Zona agricola E4 - di interesse agricolo- paesaggistico	
5.5	Zona agricola E4.1 – Area di golena del Tagliamento	
5.6	Zona agricola E4.2 – Ambiti di interesse storico e di fruizione turistica del Castello di Pinzano e delle aree storico-ambientali limitrofe	
5.7	Zona agricola E4.3 - Zona del Pontaiba	
5.8	Zona agricola E4.4 - Golene del Tagliamento	
5.9	Impianti fotovoltaici nelle zone agricole	
Art. 6.0	ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI MISTI O	pag. 40
6.1	Zona O - per attività di residenza sociale collettiva	
Art. 7.0	ZONA PER ALLEVAMENTI ITTICI	pag. 41
Art. 8.0	AREE SOGGETTE A VINCOLO	pag. 41
8.1	Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 490/1999	
8.2	Perimetro delle aree vincolate dal Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento	
8.3	Vincoli sulle aree soggette a potenziale esondazione	
8.4	Vincolo archeologico	
Art. 9.0	ZONE DI TUTELA STORICA ED AMBIENTALE	pag. 44
9.1	Alveo attivo del Tagliamento	
9.2	R.V. - Zone di rispetto visuale	
9.3	Sentieri e itinerari ciclabili di connessione degli abitati	
9.4	<i>(stralciato con var.9)</i>	
Art. 10.0	ZONE DI RICOSTRUZIONE URBANA E AMBIENTALE .	pag. 46
Art. 11.0	ZONE DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE	pag. 47
11.1	Zone di verde privato - qualificazione ambientale	

Art. 12.0	AMBITO DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA	pag. 48
Art. 13.0	DEMANIO FERROVIARIO	pag. 48
Art. 14.0	SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO	pag. 49
Art. 15.0	INFRASTRUTTURE VIARIE, IMPIANTI E RETI ENERGETICHE	pag. 50
15.1	Infrastrutture viarie e impianti	
15.2	Opere ammesse all'interno delle fasce di rispetto stradale	
15.3	Reti energetiche	
15.4	Aree di salvaguardia delle risorse idriche	
15.4.1	Zona di tutela assoluta	
15.4.2	Zona di rispetto	
15.4.3	Zone di protezione	
15.5	Opere infrastrutturali per la telefonia cellulare	
Art. 16.0	NORME GEOLOGICO-SISMICHE	pag. 52
Art. 17.0	DEROGHE	pag. 52

Allegato:
Scheda allegata all'art.12

ART. 1.0 - NORME GENERALI

1. Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) del Comune di Pinzano al Tagliamento, variante n.3 (generale) al Piano Regolatore vigente, è redatto ai sensi degli art. 29 e 30 della L.R. n. 52/91 e successive modificazioni oltre che delle norme statali e regionali vigenti ed è composto dai seguenti strumenti grafici e normativi:
2. Strumenti grafici¹

A.1	Analisi dello stato di fatto del territorio e dell'edificato	
A.1.1	Uso del suolo	1/10.000
A.2.1/2	Analisi funzionale-edilizia	1/5.000
A.3	Emergenze storiche ed ambientali del territorio	1/10.000
A.4.1/2	Carta dei vincoli	1/5.000
A5.1/2	Aree urbanizzate edificate e reti tecnologiche	1/5.000
P. 1	Elementi strutturali del territorio	1/25.000
P. 2	Elementi strutturali del Piano	1/10.000
P. 3	Zonizzazione (tavola unica)	1/5.000
A.P.A.C.	Analisi dello stato di fatto delle aree centrali e indicazioni di progetto	1/1000
3. Strumenti normativi

REL 1	Relazione di Piano e schede quantitative e qualitative dei dati urbanistici e territoriali	
REL2	Verifica di compatibilità degli insediamenti produttivi e censimento degli allevamenti zootecnici	
REL3	Relazione di flessibilità	
NTA	Norme tecniche di attuazione	
4. La gestione e l'attuazione del PRGC si svolgono in conformità alle prescrizioni normative della L.R. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle leggi statali e regionali vigenti oltre che delle norme specifiche di zona, mediante:
 - 1- Piani comunali di settore (art. 34 L.R. 52/91)
 - 2- Piani regolatori particolareggiati comunali, di iniziativa pubblica o privata PRPC/lpu-lpr (art.42 e segg. L.R. 52/91)
 - 3- Concessioni edilizie (art. 77 L.R. 52/91)
 - 4- Autorizzazioni edilizie (art. 78 L.R. 52/91)
 - 5- Denuncia di inizio attività (DIA) (art. 77 e art. 80 L.R. 52/91)
5. I piani attuativi, i piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC) e i piani particolareggiati di ricostruzione (Pr) di iniziativa pubblica e privata (lpu, lpr), vigenti alla data di adozione del PRGC, conservano la loro validità fino alla loro naturale scadenza sulla base dei parametri urbanistici ed edilizi vigenti. Le prescrizioni di PRPC, nelle parti in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, perdono ogni efficacia decorso il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal PRPC.
6. Ogni progetto relativo a nuovi insediamenti, ampliamenti o adattamenti dei locali esistenti, ove verranno ad essere collocate attività produttive di beni e servizi - quindi non solo le attività produttive del settore secondario di tipo artigianale ed industriale -, dovrà essere accompagnato dalla Scheda Informativa per Insediamenti Produttivi predisposta dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - della A.S.S. n.6 "Friuli Occidentale".

¹ Modifica apportata con var.4

ART. 2.0 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ' URBANISTICA ED EDILIZIA**2.0** Definizioni²

Negli articoli che seguono possono ricorrere le seguenti abbreviazioni:

OUP	Opere di urbanizzazione primaria - art. 91 L. R. 52/91
OUS	Opere di urbanizzazione secondaria - art.91 L.R. 52/91,
N/R	interventi di nuova Nuova realizzazione (art. 62 L.R. 52/91)
AMP	Interventi di ampliamento (art.63 L.R 52/91)
R/U	Ristrutturazione urbanistica (art. 64 L.R. 52/91)
R/E	Ristrutturazione edilizia (art. 65 L.R. 52/91 e successive modifiche)
M/U/A	Interventi di modifica avente rilevanza urbanistico-ambientale (art.66 LR52/91)
M/O	Interventi di manutenzione ordinaria (art. 68 L.R. 52/91)
M/S	Interventi di manutenzione straordinaria (art. 68 L.R. 52/91),
REST	Interventi di restauro (art. 69 L.R. 52/91)
C/T	Conservazione tipologica (art. 70 L.R.52/91)
R/C	Risanamento conservativo (art.71 L.R. 52/91)
M/D/U	Mutamento della destinazione d'uso degli immobili (art.75 L.R. 52/91)

2.1 *(stralciato con var.4)*

2.2 *(stralciato con var.4)*

2.3 *(stralciato con var.4)*

2.4 *(stralciato con var.4)*

2.5 Definizioni tecniche, indici e parametri

1. Le definizioni tecniche, gli indici ed i parametri urbanistici ed edilizi utilizzati negli articoli seguenti sono definiti dai commi del presente articolo.
2. La superficie territoriale St, corrisponde alle aree edificabili di una stessa zona omogenea prevista dallo strumento urbanistico vigente ed è comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate dal PRGC alla rete principale della viabilità, delle aree di proprietà o di uso pubblico e delle aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori e delle strade aperte al pubblico transito da oltre 3 anni.
3. La superficie fondiaria Sf corrisponde alla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si ottiene sottraendo alla superficie territoriale St le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, da quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo della Sf, il verde ed i parcheggi a servizio diretto delle abitazioni.
4. La superficie del lotto SL corrisponde alla superficie fondiaria edificabile appartenente ad un unico proprietario o insieme di proprietari, da utilizzare ai fini del rilascio di una singola concessione edilizia.
5. La superficie di pertinenza Sp del volume edificato o edificabile corrisponde alla quota parte, identificata planimetricamente, di superficie del lotto ottenuta dividendo il volume edificato o edificabile per l'indice di fabbricabilità fondiaria fissata dalle norme dello strumento urbanistico generale o particolareggiato vigente per il lotto stesso.
6. La superficie coperta teorica Sct è la superficie coperta esistente e/o progettabile su di un lotto ed è ottenuta moltiplicando la superficie del lotto SL per il rapporto massimo di copertura Qf ammesso dalle norme dello strumento urbanistico generale o particolareggiato vigenti per il lotto stesso.
7. La superficie coperta Sc corrisponde alla superficie di proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra comprese entro il perimetro dell'edificio.
Non concorrono alla formazione della superficie coperta:
 - a) sporti di gronda e cornicioni non superiori a ml. 1.50
 - b) pensiline d'ingresso di superficie inferiore a mq.10.00;
 - c) scale e rampe di collegamento verticale tra la superficie scoperta ed il primo livello inferiore o superiore d'uso della superficie coperta;
 - d) vasche e piscine all'aperto;
 - e) piani di carico di edifici per attività produttive.
 - f) terrazze aperte su tre lati e senza sovrastanti corpi chiusi con sporgenze fino a ml. 2.50

² Comma inserito con var.4

8. La superficie utile S_u indica la somma della superficie lorda di tutti i piani di un edificio depurata della superficie corrispondente alle murature interne ed esterne, androni, vani scale, vani ascensore, porticati (nella misura non eccedente il 30% della S_c), vani tecnici (centrale termica, di condizionamento, cabina elettrica, locale motore ascensore ed altri locali destinati ad impianti tecnologici) ed autorimesse fuori terra fino ad una misura pari ad 1 mq/20mc di volume vuoto per pieno.
9. La superficie lorda S_l indica la somma delle superfici, misurate al perimetro esterno, di tutti i piani fuori terra di un edificio, compresi androni, vani scale, vani ascensore. Dal calcolo è esclusa la superficie afferente ai porticati se aperti almeno su due lati (nella misura non eccedente il 30% della S_c), ai vani tecnici (centrale termica, di condizionamento, cabina elettrica, locale motore ascensore ed altri locali destinati ad impianti tecnologici) e alle autorimesse fuori terra fino ad una misura pari ad 1 mq/20mc di volume vuoto per pieno. Sono esclusi i muri perimetrali per lo spessore superiore a 30 cm.
10. La superficie di parcheggio S_p corrisponde alla superficie coperta o scoperta, identificata planimetricamente e destinata alla sosta privata delle auto calcolata, in rapporto al volume o alla superficie coperta dell'edificio.
11. Il rapporto di copertura Q_f esprime il rapporto esistente fra la superficie coperta S_c riferita a tutte le opere edificate o edificabili e la superficie fondiaria S_f .
12. Il volume edilizio teorico V_{et} è il volume edilizio massimo progettabile su di un lotto; è ottenuto moltiplicando la superficie del lotto per l'indice di fabbricabilità fondiaria I_f ammesso dalle norme dello strumento urbanistico generale o particolareggiato vigenti per il lotto stesso.
13. L'altezza h in un punto di un edificio corrisponde alla differenza tra la quota media del marciapiede sul fronte stradale della superficie di pertinenza dell'edificio (o la quota media del bordo del fronte stradale, aumentata di cm. 15, della medesima superficie) e la quota nel medesimo punto dell'estradosso del solaio di copertura lungo il perimetro della S_c dell'edificio stesso.
L'altezza media h_m di un edificio corrisponde alla media ponderale delle altezze h misurate lungo il perimetro dell'edificio.
Nel caso di strade incassate (rispetto al terreno naturale) in pendenza o a mezza costa, il piano di riferimento 0.00 è quello orizzontale in corrispondenza della quota media del terreno naturale compreso nel lotto di pertinenza del fabbricato.
14. Il volume edilizio V_e di un edificio corrisponde al volume ottenuto moltiplicando la superficie coperta S_c per l'altezza media h_m dell'edificio stesso. Sono esclusi dal calcolo del volume edilizio;
 - a) le serre a copertura di coltivazioni sul suolo agricolo
 - b) i volumi tecnici, strettamente necessari alla funzionalità degli impianti di sollevamento di persone, emergenti dalla sagoma degli edifici
 - c) le strutture di copertura non dotate, almeno su due lati, di sostegni verticali lungo il perimetro.
15. L'indice di fabbricabilità territoriale I_t definisce il volume massimo (o minimo) in mc., costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale S_t .
16. L'indice di fabbricabilità fondiaria I_f definisce il volume massimo e/o minimo in mc. costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria S_f .
17. La distanza dalla strada D_s corrisponde alla distanza minima che deve essere mantenuta tra il ciglio stradale - comprensivo dei percorsi pedonali e ciclabili - ed il perimetro di un edificio. Questa distanza è stabilita dal Piano Regionale della Viabilità (PRV), e dal Piano Provinciale della Viabilità (PPV), nonché dal D.L. 30.4.1992 N. 235 (Nuovo Codice della strada), dal D.P.R. 16.12.1992 N. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada) e loro successive modificazioni. Sono esclusi dal computo gli aggetti aperti su tre lati e senza sovrastanti corpi chiusi, con sporgenza fino a m. 1.50.
18. La distanza dai confini D_c è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra un confine del lotto ed il perimetro della superficie coperta S_c , con la medesima esclusione di cui al punto 17.
19. La distanza tra gli edifici D_e è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le superfici coperte S_c di edifici appartenenti a lotti distinti o al medesimo lotto, con l'esclusione di cui al punto 18.
20. Si definisce ampliamento di un edificio esistente un intervento edilizio volto ad aumentare la S_c , con conseguente aumento del V_e .

22. La utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità e di utilizzazione corrispondenti ad una determinata superficie esclude ogni successiva richiesta di altre concessioni a edificare sulle superfici stesse tese a utilizzare nuovamente detti indici, salvo il caso di demolizione e ricostruzione, e ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni venga frazionata allo scopo ricavare nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e le prescrizioni di piano vanno comunque rispettate, sia per le costruzioni conservate che per quelle da edificare. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra area a diversa destinazione di zona e di uso, nonché fra aree non contermini (ad eccezione delle sole zone agricole) e all'interno di uno stesso piano attuativo. Per Ambito, qualora non diversamente definito in normativa o cartografia si intende un perimetro formato dall'insieme degli edifici e delle aree scoperte prospettanti o appartenenti ad uno spazio comune o, nel caso di edifici singoli/isolati dai limiti fissati dai confini proprietari.
23. Si definiscono, all'interno delle zone omogenee A, ai sensi dell'art. 34 delle N.A. del PUR, integrate ai punti 0, 4.1 e 4.2, le categorie:
- A0 - costituita dagli immobili soggetti a concessione diretta vincolata
 - A.1- costituita dagli immobili soggetti a restauro conservativo ivi compresi quelli classificati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089.
 - A.2- costituita dagli immobili soggetti a conservazione tipologica.
 - A.3- costituita dagli immobili soggetti a ristrutturazione.
 - A.4.1 - costituita dagli immobili soggetti a demolizione con ricostruzione in loco del volume edilizio corrispondente.
 - A.4.2 - costituita dagli immobili soggetti a demolizione con ricostruzione, all'interno del medesimo ambito. del volume edilizio corrispondente.
 - A.5- costituita dagli immobili soggetti a demolizione senza ricostruzione.
 - A.6- costituita dalle aree libere edificabili.
 - A.7- costituita dalle aree libere inedificabili.
- 2.6 Limiti di rispetto
1. Si definiscono limiti di rispetto da particolari strutture o infrastrutture esistenti o previste dal PRGC, le distanze minime, parallele alle tratte di rete o di perimetro delle stesse, da rispettare per ogni nuova edificazione, specificate ai seguenti commi.
 2. I limiti di rispetto stradale sono quelli definiti dal Piano Regionale della Viabilità, conformemente alle disposizioni dell' art.5 delle norme di attuazione del Piano Regionale della Viabilità, al di fuori dei centri edificati, nelle zone agricole e forestali e comunque dove sia individuata una fascia di rispetto a protezione del nastro stradale, misurata a partire dal confine stradale.
 - Viabilità di interesse regionale ml 30
 - Viabilità di interesse comunale ml 20Detti limiti sono ridotti di metà per le aree ricadenti nel perimetro della V C.M. ed eventualmente integrati da quelli del PPV e dai grafici di piano. Per tutta la viabilità vicinale esistente (strade vicinali), nelle zone agricole e forestali, per le nuove costruzioni dovrà essere rispettato un arretramento rispetto al ciglio stradale pari almeno a ml 10.00.
 3. I limiti di rispetto dalle acque Pubbliche sono quelli definiti dal D.Lgs 490/1999, dai grafici e dalla normativa (art.8) del PRGC. In ogni caso i nuovi edifici dovranno rispettare una distanza dalle sponde non inferiore a mt. 20.00.
 4. I limiti di rispetto per la manutenzione e la gestione delle reti energetiche aeree sono quelli definiti dalle Norme ENEL. I limiti massimi all'esposizione a Campi Elettromagnetici sono quelli definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/04/1992. In attesa dei decreti attuativi della L.36/2001viene inoltre fissato come fascia di attenzione per gli elettrodotti, di cui all'art.4 comma 1, lettera h) della succitata legge, la distanza di 1 metro ogni 1000 volt. All'interno di tale fascia andranno svolte, prima di qualsiasi attività edificatoria che preveda una costruzione di locali o spazi aperti in cui la permanenza di persone sia superiore a 4 ore/die, opportune misurazioni atte a confermare il non superamento dei limiti di legge dei Campi Elettromagnetici prodotti dalla linea elettrica. Dette misurazioni andranno obbligatoriamente allegare alla richiesta di concessione edilizia.
 5. I limiti di rispetto delle reti energetiche interrato sono quelli definiti:

- a) per l'energia elettrica, dalle Norme ENEL e per la tutela dai CEM i valori fissati dalla normativa di cui al precedente articolo.
6. I limiti di rispetto degli acquedotti sono quelli definiti dall'Ente distributore e dai grafici di PRGC.
7. I limiti di rispetto dei depuratori fognari sono quelli definiti dal DCM 4.2.77.
Nel caso in cui le fasce di rispetto dei depuratori indicate nelle tavole di Piano riguardino aree con orografia del terreno non pianeggiante (pendii o situazioni a sbalzo) il perimetro delle stesse potrà essere rideterminato, previo adeguato rilievo e parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari, mantenendo comunque la distanza minima della fascia di rispetto di 100 metri dalla recinzione calcolata seguendo l'orografia del terreno.
All'interno delle fasce di rispetto dei depuratori (D) sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente nelle seguenti categorie: manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento, purché con quest'ultima tipologia di intervento non vengano aumentate le unità immobiliari esistenti. Sono consentiti inoltre interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e reti tecnologiche.
8. Limiti di rispetto dei cimiteri sono quelli definiti dal R.D. 1265/34, dalla ASS e dai grafici del PRGC.
9. I limiti di rispetto delle linee telefoniche telematiche ed in generale delle comunicazioni via cavo sono quelli definiti dalle rispettive Società proprietarie, concessionarie o responsabili della costruzione e/o della gestione.
10. I limiti di rispetto ferroviario sono quelli definiti dal D.M. del 3 agosto 1981 e dai grafici di PRGC.

2.7 Allevamenti zootecnici a carattere industriale

Si considerano allevamenti zootecnici a carattere industriale quelli in cui il rapporto del bestiame è superiore alle 4 U.B.A. (unità bovina adulta) per ettaro di s.a.u. aziendale ubicata in comune di Pinzano al Tagliamento, secondo la seguente tabella di conversione:

SPECIE	U.B.A. coeff. di conversione *
bovini di età inferiore a 6 mesi	0
bovini di compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6
bovini di età superiore a 2 anni	1
equini di età superiore a 6 mesi	1
ovi-caprini	0,15
suini da ingrasso	0,4
scrofe e verri	0,5
galline ovaiole	0,013
polli da carne	0,008
galline da riproduzione	0,015
conigli adulti riproduttori	0,025
conigli giovani ingrasso	0,011
struzzi femmine	0,2
struzzi maschi	0,25

* Fonte: Piano di Sviluppo Rurale, Piano operativo provinciale Anno 2002- Provincia di Vercelli, Trentinoagricoltura.

All'interno del territorio comunale, non è consentito l'insediamento di nuovi allevamenti di carattere industriale in aggiunta a quelli già esistenti ed operanti.

In tutte le zone agricole è consentito l'impianto di alveari.

2.8 Incentivi per attività indirizzate verso la sostenibilità ambientale

I parametri che seguono sono da leggersi come incentivi e regole che il Piano Regolatore mette in campo ai fini di promuovere una elevata qualità costruttiva associata ad interventi di riqualificazione o integrazione del tessuto edilizio nel territorio di Pinzano al Tagliamento.

In funzione delle diverse zone ed attività vengono definiti i seguenti incentivi ai quali il soggetto che intende eseguire un intervento può accedere, impegnandosi ad applicare all'intervento stesso alcune regole essenziali relative alla bioedilizia e, più in generale atti a favorire la sostenibilità di quanto attuato, definite di seguito alla tabella sottoriportata.

Gli incentivi che seguono, e le regole da rispettare si sommano agli altri indici e parametri previsti dalle singole norme di zona.

ZONA OMOGENEA	INCENTIVO	REGOLA DA RISPETTARE
VP-verde privato, E4-di interesse agricolo - paesaggistico	costruzione di depositi attrezzi	depositi in legno progetto da definire in commissione edilizia integrata da esperto ambientale impegno alla manutenzione ordinaria
E4-di interesse agricolo - paesaggistico	per conduttori dei fondi, aumento di 30 mq./ha per i fabbricati adibiti a servizio dell'attività agricola, aumentabili a 50 mq/ha per i fabbricati di cui sopra localizzati nel contesto di nuclei edilizi abitativi esistenti.	B+RQ
	per Residenza agricola, aumento, per i primi 2,5 ettari (commassabili) del 20% dell'indice fondiario per gli ampliamenti del patrimonio edilizio esistente	B+RQ
B2 residenziali di completamento estensive	Ampliamento volumetrico del 20%	B+V+RQ
D3- D3.1 artigianali -industriali esistenti	Ampliamento volumetrico e della sup. coperta del 10%	B+RQ
C residenziali di espansione	Ampliamento volumetrico del 20%	B+RQ

Regole da rispettare

Le definizioni che seguono sono riferite agli incentivi.

Bioedilizia (B)

Intervento rivolto ad una progettazione edilizia ed urbanistica che tenga conto dei criteri della bioedilizia. Si prevede, compatibilmente con la specifica situazione del sito che:

- la progettazione dovrà privilegiare l'adozione delle misure atte al contenimento dei consumi energetici in funzione della massima disponibilità solare e del minimo ombreggiamento fra edifici;
- per una migliore captazione solare ed un più efficace bilancio energetico, preferenza per ampie superfici vetrate verso SUD-EST e OVEST progettate con elementi ed accorgimenti che evitino il surriscaldamento estivo. Per il lato NORD le finestre dovranno avvicinarsi al rapporto minimo di legge;
- certificazione bioecocompatibile sui principali materiali utilizzati per l'intervento;
- pareti esterne composte da materiali permeabili assorbenti, e con caratteristiche di accumulazione, di coibenza e smorzamento (spessore >30 cm)
- posizionamento di essenze arboree per ottenere il raffrescamento e la schermatura (da rumore, vento e radiazione solare estiva);
- utilizzazione di strutture a muratura portante e solai in legno o in laterocemento debolmente armati ed orientati;
- abolizione integrale delle barriere architettoniche sia per quanto concerne gli spazi esterni sia per gli spazi di relazione interni posti al piano terra;
- adozione di sistemi di recupero delle acque piovane .

Valorizzazione delle corti, cortili ed aree di pertinenza (V)

Intervento dettagliato di progettazione esteso all'intera area esterna di pertinenza dell'immobile, che preveda:

- rimozione delle strutture incongrue;
- valorizzazione e ridisegno degli spazi verdi residui storicamente connessi all'edificio;
- utilizzo di materiali di pavimentazione idonei al contesto come specificato nelle norme di zona;

- sistemazione delle recinzioni, arredi esterni ecc.
 - massima permeabilità del suolo (la superficie di pertinenza dell'edificio deve essere lasciata totalmente permeabile per almeno il 30%. A tal fine gli spazi parzialmente permeabili vengono conteggiati in percentuale:
 - pavimentazioni forate, ghiaia ecc. comunque fornite di drenaggi: 20%
 - solaio con soprastanti almeno 40 cm. di terreno drenante (copertura a verde estensivo):40%;
- Riqualificazione e riordino degli immobili esistenti (RQ)
- Individuazione, rimozione e sostituzione delle situazioni di degrado e incompatibilità con il contesto ambientale, quali ad esempio tettoie o baracche precarie, coperture in eternit, elementi di finitura, colori ecc. con approvazione degli interventi da parte della Commissione edilizia.

2.9 Protezione dal gas radon

Al fine di valutare i valori di gas radon presenti negli edifici esistenti oggetto di interventi edilizi volti a garantire l'abitabilità o il riutilizzo degli stessi ad uso residenziale è prescritta la misurazione e certificazione dei valori di gas radon presenti prima dell'intervento. Gli interventi edilizi sopra descritti o quelli relativi a nuove costruzioni dovranno rispettare le prescrizioni relative all'isolamento dei vani di cui all'art. 4 della L.R. n. 44 del 23 agosto 1985, garantendo inoltre una adeguata sigillatura da crepe e fessurazioni delle solette interrate, degli sbocchi di intercapedini, di pozzetti o altre canalizzazioni provenienti dal sottosuolo, oltre che una adeguata aerazione di tutti i locali posti nel sottosuolo attraverso la formazione di intercapedini isolate e ventilate.

ART. 3.0 - NORME DI ZONA

3.1 Generalità

1. Ai fini della utilizzazione del suolo il territorio comunale è suddiviso in zone contraddistinte da apposite simbologie riguardanti le destinazioni d'uso, i vincoli e le funzioni puntuali.

a-	RESIDENZA		
	Zone	A,B,C,O	
	Sottozone	A1,A2,B0,B1,B2,BC	
b-	PRODUZIONE		
	Zone	D,E	
	Sottozone	D3,D3.1, E2,E2.1,E3,E4,E4.1, E4.2, E4.3	
d-	TUTELA AMBIENTALE		
	Zone	Rispetto visuale, alveo attivo del Tagliamento, Sentieri storici, S.I.C. - Sito di interesse comunitario, Zone di ricostruzione urbana ed ambientale, Asse attrezzato per la fruizione turistica e la connessione del territorio.	
e-	QUALIFICAZIONE AMBIENTALE		
	Zone	V	
	Sottozone:	<u>Zone di verde privato - qualificazione ambientale</u>	
f-			
g-	ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO		
	- <u>Viabilità e Parcheggi</u>		PA
	Viabilità		simbolo grafico
	Parcheggi di relazione		
	- <u>Culto vita associativa</u>		CA
	Chiesa ed opere parrocchiali		
	Municipio uffici amministrativi locali		
	Centro civico e sociale		
	- <u>Istruzione ed assistenza</u>		IA
	Scuola materna		
	Scuola elementare		
	- <u>Sanità e igiene</u>		SA
	Attrezzature sanitarie di base/Poliambulatorio		
	Cimitero		C
	- <u>Cultura</u>		CA

Biblioteca	
Centro culturale	
Cinema -Teatro	
- <u>Verde Sport e spettacoli all'aperto</u>	VS
Nucleo urbano di verde	
Verde di quartiere	
Attrezzature per lo sport	
- <u>Servizi tecnologici</u>	
Depuratore fognario	D- simbolo grafico
Acquedotto	simbolo grafico
Serbatoio acqua	I

3.2 Zone omogenee residenziali

3.2.1 Zone omogenee residenziali A - di interesse storico-ambientale

a) Stato di fatto

1. Le zone A sono caratterizzate, nello stato di fatto, da immobili o parti di immobili di interesse monumentale o storico - ambientale, e - nel caso abbiano mantenuto caratteri di coerenza architettonico-funzionale - delle loro aree di pertinenza storico-funzionale residuo di una più ampia ed articolata edificazione andata perduta nel corso del sisma del 1976 e della successiva fase di ricostruzione. Vengono riconosciuti inoltre in zona A immobili con caratteristiche tipiche dell'edilizia rurale, ai quali viene assegnata una specifica categoria di intervento. Essi rappresentano complessi edilizi isolati o fanno parte di un sistema a corte friulana riconosciuto all'interno dell'elaborato APAC
2. Spazi pubblici ed ambiti privati concorrono alla definizione dei caratteri morfologici ed ambientali delle zone A, rendendone opportuna la conservazione e la valorizzazione.
3. Le destinazioni d'uso del suolo e dei volumi edificati sono a carattere misto con presenza di:
 - orti, cortili
 - residenze
 - attività connesse con l'esercizio dell'agricoltura, dell'orticoltura e della zootecnia minore
 - attività artigianali di servizio alla residenza
 - attività commerciali, terziarie e di deposito.
4. Esistono suoli e volumi edificati privi di utilizzazione.
5. Il PRGC riconosce altresì, quali elementi caratterizzanti l'interesse ambientale delle zone A:
 - 1- singoli manufatti a carattere artistico (portali, affreschi, ecc.)
 - 2- fronti di immobili, muri di cinta
 - 3- immobili o insieme di immobili definiti dal perimetro di zone A come ambiti di intervento unitario
 - 4- immobili classificati come:
 - A1- soggetti a restauro
 - A2 - soggetti a conservazione tipologica
 - 5- Aree scoperte a prato e/o alberate a corredo e pertinenza degli edifici o complessi di edifici di maggiore interesse architettonico-ambientale presenti nel Comune.

b) Obiettivi del PRGC

1. Obiettivi del PRGC sono quelli di evitare l'abbandono ed il progressivo depauperamento degli ambiti privati e di promuovere il riconoscimento, il recupero e la valorizzazione, anche tramite interventi di qualificazione delle aree pubbliche circostanti, del patrimonio edilizio esistente e, ove necessario, il suo riassetto funzionale e formale nel rispetto degli schemi insediativi tradizionali che garantiscono l'interesse ambientale dell'area.
Per gli edifici A1, in ragione del loro carattere architettonico autonomo e rilevante, a prescindere dal vincolo ex legge n. 1089/39, si propone come unica possibilità quella di un restauro dell'organismo edilizio, con conferma delle destinazioni d'uso originarie o con l'ammissibilità di quelle, pubbliche o private, strettamente compatibili con le caratteristiche tipologiche e morfologiche dello stesso.

c) Destinazioni d'uso

1. Nelle zone A del PRGC sono consentite le seguenti destinazioni d'uso delle aree e dei volumi edificati:
 - al piano interrato
 - cantine, depositi, autorimesse

- | | |
|--------------------|---|
| al piano terreno | <ul style="list-style-type: none"> - orti, cortili giardini - pollai e conigliere per uso familiare, escluse le porcilaie - parcheggi scoperti - androni di accesso - autorimesse, depositi - residenze - esercizi pubblici - attività commerciali al minuto, amministrative e terziarie - attività ricettive - attività artigianali di servizio alla residenza, compatibili con le precedenti e con quelle ammesse ai piani superiori e nell'edificato circostante |
| ai piani superiori | <ul style="list-style-type: none"> - attrezzature pubbliche e di uso pubblico - residenze - esercizi pubblici - attività commerciali al minuto (al primo piano), amministrative e terziarie - attività artigianali di servizio alla residenza, compatibili con le precedenti e con quelle ammesse ai piani superiori e nell'edificato circostante |

d) Procedure e strumenti di attuazione

1. Strumenti di attuazione per le zone A :

- 1.1 Gli interventi di manutenzione ordinaria M/O non sono soggetti ad alcun tipo di procedura autorizzativa.
- 1.2 Gli interventi di manutenzione straordinaria M/S di cui all'art. 2.3.1.2 delle presenti norme sono soggetti a autorizzazione.
- 1.3 Gli interventi di manutenzione straordinaria M/S 2.3.1.2 delle presenti norme, ai punti b,e,f,h, di restauro REST, di conservazione tipologica C/T e risanamento conservativo R/C, di modifica di destinazione d'uso consentito dalla presente normativa e dagli articoli 74, 75 e 78 della L.R. 52/91 oltre a quelli non aventi rilevanza urbanistica, sono soggetti ad autorizzazione edilizia.
Nel caso in cui le destinazioni d'uso degli edifici, indicate all'interno dell'analisi funzionale dell'elaborato APAC, presentino differenze dallo stato di fatto, le stesse andranno verificate al momento della richiesta della loro trasformazione.
- 1.4 Gli edifici classificati come A1 potranno essere interessati da modifiche di destinazione d'uso ad esclusione di quelle in commerciali od artigianali a servizio della residenza. La eventuale trasformazione di destinazione d'uso dovrà comunque essere approvata dalla Commissione edilizia comunale. In detti edifici sono esclusi gli aumenti del numero delle unità immobiliari.
- 1.5 Gli interventi aventi rilevanza urbanistica, quali la ristrutturazione edilizia R/E - che comprende ai sensi delle presenti norme e dell'art. 65.2 della L.R. 52/91, gli interventi che comportino l'aumento del numero delle unità immobiliari, la demolizione con ricostruzione di singoli edifici. e la ristrutturazione urbanistica R/U, sono soggetti al rilascio di concessione edilizia, previa redazione ed approvazione di un PRPC, di iniziativa privata l/pr o pubblica l/pu esteso a tutto l'ambito perimetrato come zona A.
- 1.6 I singoli manufatti a carattere artistico (portali, affreschi ecc.), fronti di immobili e muri di cinta, gli ambiti urbani di particolare interesse storico-ambientale indicati nelle tavole di PRGC (elaborato APAC), potranno essere assoggettate solo a interventi di REST.
- 1.7 Gli immobili indicati nelle tavole di PRGC con A1 potranno essere soggetti rispettivamente solo a REST, M/O, M/S.(ad esclusione, per quelli prospettanti su fronte strada degli interventi previsti all'art.2.3.1.2 delle presenti norme ai punti e, f,(eccetto che per il rifacimento dei solai di copertura con i medesimi materiali, forma e quota) e h.
- 1.8 Gli interventi di R/E e R/U, di rifunzionalizzazione parziale o totale di un intero ambito, potranno compiersi utilizzando gli schemi insediativi tradizionali e le destinazioni d'uso ammesse previa formazione ed approvazione di un PRPC.

2. I PRPC possono essere formati
 - da tutti i proprietari delle aree e dei volumi edificati (PRPC/l/pr)
 - dai proprietari che rappresentano in base all'imponibile catastale almeno i 2/3 del valore delle aree e degli edifici compresi nell'ambito (PRPC/l/pr)
 - dalla Amministrazione Comunale (PRPC/l/pu), da sola o in partecipazione con privati.
3. I PRPC saranno in ogni caso corredati da una convenzione che regoli i rapporti tra gli operatori privati e l'A.C.
4. Nelle zone A del PRGC i volumi edilizi esistenti all'atto della adozione del PRGC e certificati tramite documentazione grafica e fotografica, corredata da atto notorio presentata al Comune nei 60 gg. successivi alla data di demolizione, saranno considerati, anche in caso di successiva demolizione, come presenti a tutti gli effetti sull'area e, quindi riutilizzabili nelle ulteriori operazioni di ristrutturazione edilizia e urbanistica, tramite concessioni dirette o previo Piano attuativo
5. Il comparto di intervento unitario interessante casa Scatton-Tiani a Pinzano e gli edifici contermini, oltre a poter provvedere ad una diversa organizzazione funzionale dell'ambito, dovrà determinare i percorsi di viabilità pedonale utilizzabili in alternativa alla attuale sede stradale e quelli di collegamento dell'area storico/ archeologica del castello.

e) Indici e Parametri urbanistici ed edilizi

1. Nelle zone residenziali A ,A1 e A2 dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri urbanistici ed edilizi:

Nel caso di interventi di REST, R/C, R/E, C/T anche con modifica di destinazione di uso dei volumi esistenti

Volume edilizio	Ve	max	esistente
Rapporto di copertura	Qf	max	esistente
Distanze	D	min.	esistente
Altezze	H	max	esistente
Parcheggi, per edifici in zona residenziale	p.	min.	0.10 mq/mc.
Parcheggi per le superfici commerciali in zona residenziale	p.	min.	secondo quanto previsto all'art.16 del D.P.G.R. 0126/Pres. del 20 aprile 1995

- Nel caso di R/U

Volume edilizio	Ve	esistente o max 3.0 mc/mq.
Rapporto di copertura	Q	max esistente o max 50% salva diversa indicazione del P.R.P.C. motivata da ampliamenti di carattere igienico-sanitario, consolidamento strutturale o finalizzati ad ottenere una continuità con l'edilizia storica contermini
Distanze	D	min. a confine
Altezza	H	max esistente o 8.50 salvo diversa indicazione del P.R.P.C. da relazionarsi con le caratteristiche dell'intorno e senza compromettere aspetti di diversità di valore architettonico-ambientale. Altezza dei locali a servizio della residenza staccati dal corpo principale: esistente o max m. 3.00
Parcheggi, per edifici in zona residenziale	p.	min. 0.10 mq/mc.
Parcheggi per le superfici commerciali in zona residenziale	p.	min. secondo quanto previsto all'art.16 del D.P.G.R. 0126/Pres. del 20 aprile 1995

E' ammesso senza aumento del numero dei piani l'allineamento con le altezze su strada degli edifici adiacenti.

2. I volumi edilizi esistenti autorizzati dovranno essere computati al netto delle superfici coperte ma aperte (autorizzate) - come tettoie e altri edifici - indicate in cartografia. Tali superfici potranno essere riproposte -del tutto o in parte- per interventi in regime di PRPC solo con destinazione d'uso a servizio delle residenze o delle attività compatibili come autorimesse, depositi ecc. ad un solo piano.
3. Il PRPC potrà consentire, per gli edifici interni, una maggiore altezza, pari a quella di un piano, rispetto allo stato di fatto (comunque mai maggiore a quella del fronte edilizio su strada) solo nel caso di una dimostrata compatibilità con l'intorno e che il progetto preveda comunque una riduzione del rapporto di copertura Qf sull'area considerata.

f) Criteria progettuali

1. Gli interventi edilizi dovranno uniformarsi ai caratteri architettonici tipici delle zone A e ciò sia sui fronti strada che nei fronti e corpi di fabbrica interni.
 2. In particolare, i tipi di intervento che comportino sia interventi diretti che la preventiva approvazione di PRPC, dovranno prevedere:
 - la conferma delle fronti continue su strada, degli androni di accesso, dei muri di cinta alti su strada (con il mantenimento di materiali costruttivi originari) con portoni di accesso e delle aree inedificate retrostanti;
 - il trasferimento a confine laterale e/o posteriore dei volumi isolati esistenti nelle aree di cortile;
 - volumi edilizi semplici e lineari, con tetti a falde in tegole curve e sporti di gronda della profondità massima di m. 1.20;
 - superfici murarie con paramento murario a vista nel caso di edifici esistenti con struttura in pietrame o in mattone pieno, trattate ad intonaco civile liscio o frattazzato, naturali o colorati negli altri casi o nel caso di edifici di nuova costruzione, prive comunque di strutture in c.a. a vista; Le tinteggiature esterne dovranno essere realizzate mediante l'impiego di colori naturali;
 - terrazze a sbalzo solo sui fronti interni degli edifici;
 - eventuali logge aperte ricavate nel volume dell'edificio e scale esterne ai corpi di fabbrica;
 - vani di finestre con taglio prevalente verticale, dotate di serramenti e di sistemi di oscuramento tradizionali in legno o interni, eventualmente incorniciate in pietra;
 - vetrine ed ingressi di androni al piano terreno, coordinati con le finestre dei piani superiori, potranno essere incorniciate o architravate con elementi in pietra.
 - eventuali serre, pergole e sostegni vegetali saranno realizzate con strutture in ferro o legno con eventuale posa in opera di vetrate.
 - Le pavimentazioni di corti e cortili sono da prevedersi in ghiaia, acciottolato, pietra naturale (locale, d'Istria, Piasentina).
- I progetti edilizi dovranno essere corredati:
- da una documentazione in grado di determinare l'epoca storica del fabbricato oggetto di intervento e le principali modificazioni intervenute successivamente sia nella tipologia, che nei particolari costruttivi e decorativi;
 - dall'evidenziazione e descrizione degli elementi specifici del fabbricato che, per valore assoluto o relativo al contesto in cui si collocano, assumono un significato di rilievo (si - da una documentazione fotografica e/o di documenti storici di altro tipo in grado di illustrare l'evoluzione e le caratteristiche principali del fabbricato oggetto di intervento;
 - dall'analisi dell'ambito urbanistico in cui si colloca l'intervento;
 - da una ricognizione sugli aspetti tipologici, costruttivi e decorativi, nonché dei materiali che caratterizzano l'ambito urbanistico di riferimento con le documentazioni fotografiche adeguate;
 - da una relazione, corredata dagli opportuni ausili grafici in cui si dia conto delle scelte progettuali cui si perviene sia in relazione alle specifiche caratteristiche del fabbricato (messe in evidenza nella precedente fase di analisi), sia del rapporto in cui si ritiene di porre il fabbricato con il contesto (anche questo conseguente alla fase di analisi relativa all'ambito urbanistico significativo).

Le operazioni fin qui definite e richieste a corredo del progetto edilizio, dovranno trovare riscontro, negli elaborati di progetto in rapporto all'entità ed alla natura dell'intervento.

g) Recintazioni

1. Nelle zone A le recintazioni dovranno essere previste:

- a- muratura in mattoni intonacata, oppure in muratura di pietra a spacco o sasso a vista con fugature di minime dimensioni richiamanti la tessitura muraria a secco e di altezza pari alle preesistenti, quelle su fronte strada con carattere di continuità rispetto alle recinzioni esistenti, documentata fotograficamente e nel progetto edilizio o max 2 m. negli altri casi.
- b- con paletti metallici e rete metallica con siepi o di muratura intonacata di altezza max. 2 metri quelle a separazione di singoli ambiti di intervento unitario o di singole proprietà all'interno degli ambiti.
- c- andranno comunque mantenuti ed eventualmente restaurati o ricostruiti per continuità con le stesse tecniche e materiali i muri di confine in pietra a spacco o sasso.
- d- analogamente a quanto previsto per le recinzioni, andranno perseguiti nella progettazione dei cancelli d'ingresso caratteri di semplicità, razionalità e linearità.
- e- è facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre l'arretramento di recinzioni che si affaccino su strade comunali, per consentire la realizzazione di piazzole ecologiche e per il posizionamento di cassonetti per rifiuti.

3.2.2 Zona omogenea B residenziale di completamento

3.2.2.1 **Zone residenziali BO - di interesse storico ambientale**

a) Stato di fatto

1. Le zone residenziali B O corrispondono nello stato di fatto, a parti del territorio comunale, per lo più contigue alle zone A costituite da singoli edifici o di aggregati di varie dimensioni con cui sono comuni i caratteri formali e le regole insediative, riconoscibili ancora dopo interventi sulle strutture edilizie eseguiti in epoche diverse, o che, a causa di interventi sulla struttura edilizia hanno perduto le originarie caratteristiche tipologiche, morfologiche e costruttive, ancora presenti nel contesto nel quale sono collocati.

b) Obiettivi

1. Obiettivi del PRGC sono quelli di garantire, pur nel regime autorizzativo a concessione diretta, il mantenimento ed il recupero, attraverso il disposto normativo, dei caratteri formali e funzionali dell'edificato, ed i rapporti con gli spazi aperti, definendo regole sui tipi e sui modi delle nuove edificazioni e degli interventi sull'esistente, al fine di ottenere e/o recuperare una continuità con i caratteri morfologici e formali originari dell'edificato tradizionale. Sarà consentita la presenza di allevamento di animali da cortile, aventi carattere strettamente connesso all'uso familiare e che risultino igienicamente compatibili.

c) Destinazioni d'uso

1. Nelle zone B0 del PRGC sono consentite le seguenti destinazioni d'uso delle aree e dei volumi edificati del Capoluogo e delle frazioni:

al piano interrato

- cantine, depositi, autorimesse
- orti, cortine, giardini
- pollai e conigliere per uso familiare, escluse le porcilaie
- parcheggi scoperti
- androni di accesso
- autorimesse, depositi
- residenze
- esercizi pubblici
- attività commerciali al minuto, amministrative e terziarie
- attività ricettive
- attività artigianali produttive e di servizio compatibili con le precedenti e con quelle ammesse ai piani superiori e nell'edificato circostante

ai piani superiori

- attrezzature pubbliche e di uso pubblico
- residenze
- esercizi pubblici
- attività commerciali al minuto, amministrative e terziarie
- attività ricettive

d) Procedura e strumenti di attuazione

1. Sono ammesse tutte le categorie aventi rilevanza edilizia attuabili in regime concessorio, autorizzativo o previa presentazione di semplice denuncia. Nel caso di interventi di rilevanza urbanistica, sono consentiti in regime di concessione edilizia quelli relativi ad ampliamento (secondo le quantità sottoriportate) e ristrutturazione edilizia. Altri interventi quali quelli di R/U, sono ammissibili previa redazione ed approvazione di un PRPC, di iniziativa pubblica lpu. Prima della redazione del PRPC non sono consentiti interventi di nuova realizzazione, ad eccezione di quelli descritti di seguito nel presente articolo.

All'interno dell'elaborato APAC sono indicati gli ambiti di relazione funzionale denominati "ambito di corti di particolare interesse ambientale" (corti scoperte, altri edifici) con edifici classificati in zona A2, all'interno dei quali i singoli progetti edilizi dovranno affrontare in modo attento gli aspetti legati alla complessità edilizia presente, individuando all'interno delle regole riconosciute e fissate dal Piano e di quelle ottenute approfondendo l'apparato conoscitivo sull'edificio e sul suo ambito di relazione, soluzioni progettuali in grado di dare qualità e forza agli elementi storico-architettonici ancora presenti. All'interno dell'elaborato APAC sono inoltre rappresentate con appositi schemi le direzioni di ampliamento degli edifici nel caso di utilizzo delle volumetrie di cui al comma e) punto 6.

L'elaborato APAC riconosce inoltre fronti di edifici o complessi edilizi e singoli elementi (portali ecc.) che, negli interventi edilizi consentiti andranno conservati e per i quali saranno consentite solamente modifiche in grado di eliminare aggiunte rispetto alla regola di costruzione del fronte edilizio stesso.

e) Indici e Parametri urbanistici ed edilizi

1. Nelle zone residenziali B.0 dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri urbanistici ed edilizi:

- Nel caso di interventi di REST, R/C, R/E, C/T anche con modifica di destinazione di uso dei volumi esistenti:

Volume edilizio	Ve	max	esistente
Rapporto di copertura	Qf	max	esistente
Distanze	D	min.	esistente
Altezze	H	max	esistente
Parcheggi, per i volumi residenziali	p.	min.	0.10 mq/mc.
Parcheggi per le superfici commerciali e terziarie	p.	min.	0.40 mq/mq. min. 25.00 mq.

secondo quanto previsto all'art.16 del D.P.G.R. 0126/Pres. del 20 aprile 1995

- Nel caso di R/U

Volume edilizio	Ve	max	esistente o 3.00 mc/mq.
Rapporto di copertura	Q	max	esistente o max 50% salva diversa indicazione del P.R.P.C. motivata da ampliamenti di carattere igienico-sanitario, consolidamento strutturale o finalizzati ad ottenere una continuità con l'edilizia storica contermine

Distanze	D	min.	a confine
	Altezza	H	max esistente o 8.50 salvo diversa indicazione del P.R.P.C. da relazionarsi con le caratteristiche dell'intorno e senza compromettere aspetti di diversità di valore architettonico-ambientale.

Altezza dei locali a servizio della
residenza staccati dal corpo
principale: esistente o max m. 3.00

Parcheggi residenziali	p.	min.	0.10 mq/mc.
Parcheggi per le superfici commerciali-terziarie	p.	min.	0.40 mq/mq. min. 25.00 mq.

- Tra le pareti finestrate di nuovi edifici o relative a pareti finestrate in ampliamento di edifici esistenti e pareti di edifici antistanti (De) min 10,00 ml.
Negli altri casi, ad esclusione degli edifici a confine in aderenza (De) min 5,00 ml
E' ammesso senza aumento del numero dei piani l'allineamento con le altezze su strada degli edifici circostanti
2. I volumi edilizi esistenti dovranno essere computati al netto delle superfici coperte ma aperte - come tettoie e capannoni-. Tali superfici potranno essere riproposte -del tutto o in parte- per interventi in regime di PRPC solo con destinazione d'uso a servizio delle residenze o delle attività compatibili.
 3. Il PRPC potrà consentire, per gli edifici interni, una maggiore altezza, pari a quella di un piano, rispetto allo stato di fatto (comunque non maggiore di quella del fronte edilizio su strada).
 4. I PRPC possono essere formati dalla Amministrazione Comunale (PRPC/l/pu), da sola o in partecipazione con privati
 5. I PRPC saranno in ogni caso corredati da una convenzione che regoli i rapporti tra gli operatori privati e l'A.C.
 6. Per gli edifici presenti in zona BO è consentito in regime di concessione edilizia, un ampliamento a tantum, per esigenze di carattere funzionale degli edifici residenziali o a servizio della residenza di un volume max pari a 200 mc . Gli interventi derivabili dall'utilizzo di questa norma dovranno seguire i criteri progettuali di cui al punto f e dovranno essere valutati, dalla commissione edilizia, anche per la coerenza dell'ampliamento con le caratteristiche estetiche e tipologiche dell'edificio esistente e dell'intorno. Per gli edifici in zona B0, dovranno inoltre essere rispettate le indicazioni dell'elaborato APAC.
 7. E' consentito, ad eccezione degli edifici soggetti a vincolo di facciata (vedi elaborato APAC) un aumento max di 50 cm dell'altezza degli edifici a fini statico - funzionali e previa verifica della coerenza di quanto proposto con la regola compositiva dell'edificio stesso. All'interno delle aree individuate dall'elaborato APAC come orti e giardini viene inoltre consentita la realizzazione di piccoli depositi per un volume max complessivo di 50 mc. ed altezza non superiore a 3 metri, da situarsi se possibile a confine posteriore. Detti fabbricati dovranno essere realizzati con struttura e tamponamento in legno o in muratura intonacata e dovranno ottenere il parere relativo a forma e validità di inserimento nel contesto da parte della commissione edilizia.
 8. Nelle zone B0 del PRGC i volumi edilizi esistenti all'atto della adozione del PRGC e certificati tramite documentazione grafica e fotografica, corredata da atto notorio presentata al Comune nei 60 gg. successivi alla data di demolizione, saranno considerati, anche in caso di successiva demolizione, come presenti a tutti gli effetti sull'area e, quindi riutilizzabili nelle ulteriori operazioni di ristrutturazione edilizia e urbanistica, tramite concessioni dirette o previo Piano attuativo
 9. Nelle aree B0 gli interventi consentiti, nei singoli edifici saranno quelli derivabili dalla cartografia di Piano, in regime di autorizzazione o concessione diretta. In particolare per gli interventi di demolizione con ricostruzione, i nuovi edifici dovranno essere edificati all'interno del sedime di quelli demoliti.
- f) Criteri progettuali
1. Gli interventi edilizi pur in regime di concessione diretta dovranno uniformarsi ai caratteri architettonici tipici delle zone A e ciò sia sui fronti strada che nei fronti e corpi di fabbrica interni.
 2. In particolare, gli interventi dovranno prevedere:
 - la conferma delle fronti continue su strada, degli androni di accesso, dei muri di cinta alti su strada (con il mantenimento di materiali costruttivi originari) con portoni di accesso e delle aree inedificate retrostanti;
 - il trasferimento a confine laterale e/o posteriore dei volumi isolati esistenti nelle aree di cortile (da valutare all'interno del PRPC di iniziativa pubblica);
 - volumi edilizi semplici e lineari, con tetti a falde in tegole curve e sporti di gronda della profondità massima di m. 1.20;
 - superfici murarie con paramento murario a vista nel caso di edifici esistenti con struttura in pietrame o in mattone pieno, trattate ad intonaco civile liscio o frattazzato, naturali o colorati negli altri casi o nel caso di edifici di nuova costruzione, prive comunque di strutture in c.a. a vista; Le tinteggiature esterne dovranno essere realizzate mediante l'impiego di colori naturali;

- terrazze a sbalzo solo sui fronti interni degli edifici;
- eventuali logge aperte ricavate nel volume dell'edificio e scale esterne ai corpi di fabbrica;
- vani di finestre con taglio prevalente verticale, dotate di serramenti e di sistemi di oscuramento tradizionali in legno o interni, eventualmente incorniciate in pietra;
- vetrine ed ingressi di androni al piano terreno, coordinati con le finestre dei piani superiori, potranno essere incorniciate o architravate con elementi in pietra.
- eventuali serre, pergole e sostegni vegetali saranno realizzate con strutture in ferro o legno con eventuale posa in opera di vetrate.
- Le pavimentazioni di corti e cortili sono da prevedersi in ghiaia, acciottolato, pietra naturale (locale, d'Istria, Piasentina, Porfido).

I progetti edilizi dovranno essere corredati:

- da una documentazione in grado di determinare l'epoca storica del fabbricato oggetto di intervento e le principali modificazioni intervenute successivamente sia nella tipologia, che nei particolari costruttivi e decorativi;
- dall'evidenziazione e descrizione degli elementi specifici del fabbricato che, per valore assoluto o relativo al contesto in cui si collocano, assumono un significato di rilievo (si citano ad esempio gli affreschi murari presenti sulle facciate, i portali di accesso carraio sulla viabilità principale, alcune tipologie o strutture particolari con funzioni di abbellimento o che richiamano specifiche destinazioni d'uso, etc.);
- da una documentazione fotografica e/o di documenti storici di altro tipo in grado di illustrare l'evoluzione e le caratteristiche principali del fabbricato oggetto di intervento;
- dall'analisi dell'ambito urbanistico in cui si colloca l'intervento;
- da una ricognizione sugli aspetti tipologici, costruttivi e decorativi, nonché dei materiali che caratterizzano l'ambito urbanistico di riferimento con le documentazioni fotografiche adeguate;
- da una relazione, corredata dagli opportuni ausili grafici in cui si dia conto delle scelte progettuali cui si perviene sia in relazione alle specifiche caratteristiche del fabbricato (messe in evidenza nella precedente fase di analisi), sia del rapporto in cui si ritiene di porre il fabbricato con il contesto (anche questo conseguente alla fase di analisi relativa all'ambito urbanistico significativo).

Le operazioni fin qui definite e richieste a corredo del progetto edilizio, dovranno trovare riscontro, negli elaborati di progetto in rapporto all'entità ed alla natura dell'intervento.

g) Recinzioni

1. Nelle zone B0 le recinzioni dovranno essere previste:

- a- muratura in mattoni intonacata, oppure in muratura di pietra a spacco o sasso a vista con fugature di minime dimensioni richiamanti la tessitura muraria a secco e di altezza pari alle preesistenti, quelle su fronte strada con carattere di continuità rispetto alle recinzioni esistenti, documentata fotograficamente e nel progetto edilizio o max 2 m. negli altri casi.
- b- con paletti metallici e rete metallica con siepi o di muratura intonacata di altezza max. 2 metri quelle a separazione di singoli ambiti di intervento unitario o di singole proprietà all'interno degli ambiti.
- c - andranno comunque mantenuti ed eventualmente restaurati o ricostruiti per continuità con le stesse tecniche e materiali i muri di confine in pietra a spacco o sasso.
- d- analogamente a quanto previsto per le recinzioni, andranno perseguiti nella progettazione dei cancelli d'ingresso caratteri di semplicità, razionalità e linearità.
- e- è facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre l'arretramento di recinzioni che si affaccino su strade comunali, per consentire la realizzazione di piazzole ecologiche e per il posizionamento di cassonetti per rifiuti.

3.2.2.2 **Zone residenziali B.1 – di completamento³**

a) Stato di fatto

1. Le zone residenziali B1 corrispondono nello stato di fatto del capoluogo e delle frazioni alle parti del territorio comunale, esterne alle zone A e B0, caratterizzate da una completa sostituzione del tessuto edilizio storico.
2. Le destinazioni d'uso del suolo e dei volumi edificati sono a carattere residenziale con presenza di giardini, abitazioni, autorimesse e depositi, anche separati dall'edificio principale.

³ Modifica introdotta con var.4

b) Obiettivi del PRGC

1. Obiettivo del PRGC è, in queste zone, di consolidare e riqualificare le aree interessate con caratteri morfologici e tipologici omogenei a quelli già esistenti.

c) Destinazioni d'uso

1. Nelle zone B1, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso del suolo e dei volumi edificati:
- | | |
|-------------------------------------|--|
| al piano interrato | - cantine, depositi, autorimesse |
| al piano terreno | - cortili, orti e giardini |
| | - pollai e conigliere per uso familiare, escluse le porcilaie |
| | - autorimesse, depositi |
| | - parcheggi scoperti |
| | - residenze |
| | - attività professionali |
| | - attività artigianali produttive e di servizio compatibili con la residenza |
| | - attività commerciali esistenti |
| al piano terreno, in corpi separati | - pollai e conigliere per uso familiare, escluse le porcilaie |
| le porcilaie | |
| ai piani superiori | - attrezzature pubbliche e di uso pubblico |
| | - residenze |
| | - esercizi pubblici |
| | - attività commerciali al minuto, amministrative e terziarie |
| | - attività ricettive |

Nel rispetto dell'indice di fabbricabilità previsto in tale zona, corpi di fabbrica accessori, a destinazione non abitativa, di superficie massima di mq. 50, potranno essere realizzati anche a confine posteriore e fino ad una altezza massima di m. 3.00. Detti fabbricati dovranno essere realizzati con struttura in legno o muratura faccia a vista o intonacata.

Nei lotti liberi al momento dell'adozione del PRGC non è consentita l'edificazione a confine; è consentita eventualmente in aderenza a preesistenti pareti di edificio a confine e per la parte senza finestre.

d) Procedure e strumenti di attuazione

1. Sono ammesse tutte le categorie di intervento urbanistico ed edilizio attuabili in regime concessorio, autorizzativo o di semplice presentazione di denuncia.
2. Per gli eventuali edifici esistenti destinati ad attività zootecniche sono ammessi gli interventi di cui all'art. 41 comma 3 della L.R. n. 52/1991.
3. Gli ampliamenti per gli edifici ultimati alla data di approvazione del P.R.G.C. (1997), in lotti saturi o prossimi alla saturazione, possono essere concessi per ogni edificio, con esclusione di quelli con n. di piani superiore a tre, nella misura massima di 150 mc. di deroga all'indice fondiario e al rapporto di copertura.
- Tali ampliamenti saranno consentiti sulla base di una delle seguenti condizioni opportunamente documentate:
- a - indice di affollamento superiore a 0,6 abitante/stanza;
- b - carenza di servizi igienici;
- c - necessità di costruzione di garage, essendo garantita la possibilità di accesso carrabile al lotto.
4. E' consentito, per gli edifici ultimati alla data di adozione della variante, in lotti saturi o prossimi alla saturazione, procedere, in alternativa agli ampliamenti di cui al punto 3, alla costruzione di nuovi corpi di fabbrica destinati a locali accessori, con altezza massima 3 ml. e fino al limite di 80 mc. in deroga all'indice fondiario e al rapporto di copertura.

e) Indici e Parametri urbanistici ed edilizi

1. Nelle zone residenziali B1 dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:
- | | | | | |
|------------------------------------|------|------|------|--------|
| Indice di fabbricabilità fondiaria | (If) | max | 1.20 | mc/mq. |
| Rapporto di copertura | (Q) | max | 0.40 | mq/mq. |
| Altezza | (H) | max | 8.50 | m. |
| Distanza dalla strada | (Ds) | min. | 5.00 | m. |

Distanza dai confini	(Dc)	confine o min 5.00	m.
Distanza tra edifici	(De)	in aderenza o min. 10.00	m.
		(solo per edifici con proprietari diversi)	

Tra le pareti finestrate di nuovi edifici o relative a pareti finestrate in ampliamento di edifici esistenti e pareti di edifici antistanti (De) min 10,00 ml.

Negli altri casi, ad esclusione degli edifici a confine in aderenza (De) min 5,00 ml

Per la distanza tra edifici sono esclusi dal computo gli edifici accessori alla residenza con H fino a m. 3 con pareti non finestrate, dai quali la distanza minima deve essere di m. 5.0.

Parcheggi residenziali e per le attività ammesse (Sp/Ve) min.0.10 mq/mc.

Parcheggi per attività commerciali Secondo quanto previsto dal DPGR 0126/Pres. del 20 aprile 1995

Per le distanze tra piantagioni, scavi, muri, fossi e siepi interposti tra i fondi finitimi valgono le norme del codice civile o di altra legge.

f) Recinzazioni

1. Nelle zone B1 le recinzazioni su strada dovranno essere dell'altezza massima di m. 2.00 in muratura di mattoni pieni intonacata o a vista oppure con zoccolatura di cm. 50, paletti e reti metallici, corredati da siepi.

Andranno comunque mantenuti ed eventualmente restaurati o ricostruiti per continuità con le stesse tecniche e materiali i muri di confine in pietra o sasso.

2. Gli ingressi alla proprietà potranno essere coperti, con altezza massima a m. 2.50 all'interno della proprietà stessa.

3. L'accesso carraio dovrà essere arretrato di 5 metri rispetto al confine su strada, allo scopo di consentire la sosta occasionale di 1 o 2 automezzi fuori dal sedime stradale. Nei casi in cui non sussista tale possibilità sarà obbligatoria l'apertura automatica, con comando a distanza, del cancello di ingresso.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre l'arretramento di recinzazioni che si affaccino su strade comunali, per consentire la realizzazione di piazzole ecologiche e per il posizionamento di cassonetti per rifiuti.

Nel caso di lotti confinanti con parcheggi pubblici esterni al filo strada, l'accesso carraio potrà essere situato al confine con il parcheggio medesimo, senza ulteriori arretramenti.

3.2.2.3 **Zone residenziali B.2 – di completamento**

a) Stato di fatto

1. La zona residenziali B2 corrispondono nello stato di fatto del capoluogo e delle frazioni alle parti del territorio comunale, esterne alle zone A e B1, caratterizzate dalla più o meno accentuata saturazione di ambiti quasi completamente dotati di opere di urbanizzazione, con densità più ridotte di quelle delle zone B1 e con assetti morfologici in cui è prevalente la tipologia uni o bifamiliare su uno o due piani.
2. Le destinazioni d'uso del suolo e dei volumi edificati sono a carattere residenziale con presenza di giardini, abitazioni, autorimesse e depositi, anche separati dall'edificio principale.

b) Obiettivi del PRGC

1. Obiettivo del PRGC è, in queste zone, di giungere ad una progressiva saturazione delle aree interessate con caratteri morfologici e tipologici omogenei a quelli già esistenti.

c) Destinazioni d'uso

1. Nelle zone B2, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso del suolo e dei volumi edificati:

al piano interrato	- cantine, depositi, autorimesse
al piano terreno	- cortili, orti e giardini
	- pollai e conigliere per uso familiare, escluse le porcilaie
	- autorimesse, depositi
	- parcheggi scoperti
	- residenze
	- attività professionali
	- attività artigianali produttive e di servizio compatibili con la residenza
	- attività commerciali esistenti

- al piano terreno, in corpi separati - pollai e conigliere per uso familiare, escluse le porcilaie
 ai piani superiori - residenze

Nel rispetto dell'indice di fabbricabilità previsto in tale zona, corpi di fabbrica accessori, a destinazione non abitativa, di superficie massima di mq. 50, potranno essere realizzati anche a confine posteriore e fino ad una altezza massima di m. 3.00. Detti fabbricati dovranno essere realizzati con struttura in legno o muratura faccia a vista o intonacata.

Nei lotti liberi al momento dell'adozione del PRGC non è consentita l'edificazione a confine; è consentita eventualmente in aderenza a preesistenti pareti di edificio a confine e per la parte senza finestre.

d) Procedure e strumenti di attuazione

1. Sono ammesse tutte le categorie di intervento urbanistico ed edilizio attuabili in regime concessorio, autorizzativo o di semplice presentazione di denuncia.
2. Per gli eventuali edifici esistenti destinati ad attività zootecniche sono ammessi gli interventi di cui all'art. 41 comma 3 della L.R. n. 52/1991.
3. Gli ampliamenti per gli edifici ultimati alla data di approvazione del PRGC, in lotti saturi o prossimi alla saturazione, possono essere concessi per ogni edificio, con esclusione di quelli con n. di piani superiore a due, nella misura massima di 150 mc. di deroga all'indice fondiario e al rapporto di copertura.
Tali ampliamenti saranno consentiti sulla base di una delle seguenti condizioni opportunamente documentate:
 - a - indice di affollamento superiore a 0,6 abitante/stanza;
 - b - carenza di servizi igienici;
 - c - necessità di costruzione di garage, essendo garantita la possibilità di accesso carrabile al lotto.
4. E' consentito, per gli edifici ultimati alla data di adozione della variante, in lotti saturi o prossimi alla saturazione, procedere, in alternativa agli ampliamenti di cui al punto 3, alla costruzione di nuovi corpi di fabbrica destinati a locali accessori, con altezza massima 3 ml. e fino al limite di 80 mc. in deroga all'indice fondiario e al rapporto di copertura.
5. **Le zone BC** corrispondono a zone C completate ed infrastrutturate. Per i lotti liberi valgono le norme di zona C in base alle quali sono state realizzate, mentre i lotti edificati sono soggetti alle norme di zona B2

e) Indici e Parametri urbanistici ed edilizi

1. Nelle zone residenziali B2 dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

Indice di fabbricabilità fondiaria	(If)	max	1.00	mc/mq.
Rapporto di copertura	(Q)	max	0.35	mq/mq.
Altezza	(H)	max	7.50	m.
Distanza dalla strada	(Ds)	min.	5.00	m
Distanza dai confini	(Dc)	confine o min	5.00	m.
Distanza tra edifici	(De)	in aderenza o min.	10.00	m.
		(solo per edifici con proprietari diversi)		
Numero massimo dei piani			2	
Superficie minima del lotto				
- casa unifamiliare		min	450	mq
- casa bifamiliare, a schiera o in linea, per unità		min	300	mq

La distanza minima degli edifici dalla strada prevista al comma 1. (5,00 metri) è relativa agli edifici di nuova costruzione. Per gli ampliamenti di edifici esistenti o per nuove costruzioni in aderenza a edifici esistenti è consentito l'allineamento agli stessi anche a distanza inferiore a 5.00 metri purché nella prosecuzione dell'edificio questa non venga a diminuire.

Tra le pareti finestrate di nuovi edifici o relative a pareti finestrate in ampliamento di edifici esistenti e pareti di edifici antistanti (De) min 10,00 ml.

Negli altri casi, ad esclusione degli edifici a confine in aderenza (De) min 5,00 ml

Per la distanza tra edifici sono esclusi dal computo gli edifici accessori alla residenza con H fino a m. 3 con pareti non finestrate, dai quali la distanza minima deve essere di m. 5.0.

Nel caso di piste ciclabili in sede propria di nuova realizzazione o individuate previa riclassificazione di sedimi stradali, non inserite comunque all'interno di fasce di rispetto stradale o in sede mista utilizzabile anche per altre tipologie di transito veicolare, la distanza (Ds) dalla pista ciclabile è ridotta a metri 3,00.

Parcheggi residenziali e per le attività ammesse (Sp/Ve) min.0.10 mq/mc.

Parcheggi per attività commerciali Secondo quanto previsto dal DPGR 0126/Pres. del 20 aprile 1995

Per le distanze tra piantagioni, scavi, muri, fossi e siepi interposti tra i fondi finitimi valgono le norme del codice civile o di altra legge.

f) Recinzioni

1. Nelle zone B2 le recinzioni su strada dovranno essere dell'altezza massima di m. 2.00 in muratura di mattoni pieni intonacata o a vista oppure con zoccolatura di cm. 50, paletti e reti metallici, corredati da siepi.

Andranno comunque mantenuti ed eventualmente restaurati o ricostruiti per continuità con le stesse tecniche e materiali i muri di confine in pietra o sasso.

2. Gli ingressi alla proprietà potranno essere coperti, con altezza massima a m. 2.50 all'interno della proprietà stessa.

3. L'accesso carraio dovrà essere arretrato di 5 metri rispetto al confine su strada, allo scopo di consentire la sosta occasionale di 1 o 2 automezzi fuori dal sedime stradale. Nei casi in cui non sussista tale possibilità sarà obbligatoria l'apertura automatica, con comando a distanza, del cancello di ingresso.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre l'arretramento di recinzioni che si affaccino su strade comunali, per consentire la realizzazione di piazzole ecologiche e per il posizionamento di cassonetti per rifiuti.

Nel caso di lotti confinanti con parcheggi pubblici esterni al filo strada, l'accesso carraio potrà essere situato al confine con il parcheggio medesimo, senza ulteriori arretramenti.

g) Nei villaggi prefabbricati denominati "case canadesi" presenti a Costabeorchia ed a Pinzano, in considerazione del particolare frazionamento proprietario non è consentito realizzare opere di recinzione e divisione della proprietà all'interno della corte prospiciente gli accessi di ciascun alloggio.⁴

3.2.3 Zone omogenee residenziali di espansione

3.2.3.1 **Zone residenziali C**

a) Stato di fatto

1. Le zone residenziali C corrispondono, nello stato di fatto, a parti del territorio comunale attualmente destinate ad uso agricolo prativo o prive di usi che, per la loro contiguità con le zone urbanistiche edificate e nel quadro delle strategie del PRGC, sono destinate alla edificazione futura, secondo schemi organizzativi e funzionali concordati con l'Amministrazione Comunale, previa dotazione di O.U.P. e di quota parte delle O.U.S..

b) Obiettivi

1. Obiettivi del PRGC sono quelli di raggiungere, attraverso l'utilizzazione di queste aree, un corretto rapporto tra la domanda derivante dal fabbisogno aggiuntivo di abitazioni e l'offerta del mercato delle aree e dei volumi edificati, con una dotazione completa delle OU necessarie secondo gli standard vigenti.

c) Destinazioni d'uso

1. Nelle zone C del PRGC sono consentite le seguenti destinazioni d'uso dei suoli e dei volumi edificabili:

Opere di urbanizzazione OUP e OUS

al piano interrato

al piano terreno

ai piani superiori

- cantine, depositi, autorimesse

- residenze

- attività professionali direttamente connesse con la residenza

- residenze

⁴ Il punto g) viene totalmente sostituito con var. 5

- attività professionali direttamente connesse con la residenza

2. Ove previste dai piani attuativi e ammesse dall'apposito Piano per il commercio, sono consentite destinazioni d'uso di attività commerciali al minuto, con i limiti di cui all'art. 29 comma 3 della Legge Regionale n. 16/1996 (superficie di vendita massima 2500 mq). In tal caso, gli indici attinenti i parcheggi saranno quelli disposti dal DPGR 0126/Pres. del 20.05.1995.

d) Strumenti di attuazione

1. Strumenti di attuazione per le zone C sono:

- Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa pubblica (PRPC/I/pu)
- Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata (PRPC/I/pr)
- Concessioni edilizie conformi ai piani particolareggiati approvati
- Autorizzazioni per interventi sull'edificato esistente.

Le zone C localizzate nel capoluogo e nella frazione di Valeriano numerate con numero progressivo sono da considerarsi attuabili in più fasi autonome, corrispondenti ai perimetri di ciascuna area numerata. La viabilità interna alle singole zone o aree autonomamente attuabili è da considerarsi prescrittiva, fatta salva la possibilità di integrazione con altra viabilità interna ai vari perimetri di intervento.

e) Indici e Parametri urbanistici ed edilizi

1. Nelle zone C dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

Indice di fabbricabilità territoriale	(It)	max	10.000	mc/ha.
Superficie parcheggi OUP	(Sp)	min.	2.50	mq/ab.
Superficie verde OUP (Parcheggi di relazione)	(V)	min.	3.00	mq/ab.
Rapporto di copertura	(Qf)	max		
		per case a schiera o in linea	0.50	mq/mq.
		per case isolate	0.40	mq/mq.
Altezza	(H)	max	7.50	m.
Distanza dalle strade	(Ds)	min.	7.50	m.
Distanza dai confini	(Dc)	a confine o min.	5.00	m.
Distanza tra gli edifici	(De)	in aderenza o min.	10.00	m.
Superficie parcheggi		min.	0.10	mq/mc.
Parcheggi per le attività commerciali			Secondo quanto previsto dal DPGR 0126/Pres. del 20 aprile 1995	
Sezioni stradali (1.50+6.00+1.50)		min.	9.00	m.

f) Recintazioni

1. Nelle zone C le recintazioni su strada dovranno essere dell'altezza massima di m.1.5 in muratura oppure con zoccolatura di cm. 50, paletti e rete metallica.
2. Gli ingressi alla proprietà potranno essere coperti, anche con altezza fino a m. 2.50.
3. L'accesso carraio dovrà essere arretrato di 5.00 metri rispetto al confine su strada, allo scopo di consentire la sosta occasionale di 1 o 2 automezzi fuori dal sedime stradale.
4. Il progetto della recinzione dovrà far parte degli elaborati di PRPC.
5. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre l'arretramento di recintazioni che si affaccino su strade comunali, per consentire la realizzazione di piazzole ecologiche e per il posizionamento di cassonetti per rifiuti.

ART. 4.0 - ZONE OMOGENEE PRODUTTIVE, INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI D

4.1 Zona produttiva D.3 - industriale e artigianale

a) Stato di fatto

1. Le zone D3 corrispondono alle aree di pertinenza di singoli insediamenti produttivi esistenti nel territorio comunale.

b) Obiettivi

1. Il PRGC, che riconosce lo stato di fatto delle attività produttive esistenti, si propone di consentire interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico e

funzionale delle attività stesse o la loro sostituzione con altre di livello adeguato e, comunque, compatibile con le situazioni di uso del suolo nelle aree contermini.

c) Destinazioni d'uso

1. Nelle zone D3 sono ammesse:

- 1- Attività di produzione industriale e artigianale D.3;
- 2- Attività di deposito e commercializzazione dei prodotti realizzati dalle stesse aziende.
- 3- Attività tecniche ed amministrative
- 4- Alloggio per il proprietario o il custode
- 5- Aree di parcheggio
- 6 Attività di pubblico esercizio, con esclusione di attività di pubblico spettacolo
- 7- Mense uni o pluri aziendali

d) Strumenti di attuazione

1. Nella zona D3, il PRGC si attua in regime di concessione edilizia.
2. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie per ampliamento il progetto dovrà essere corredato dal rilievo delle superfici coperte degli edifici esistenti.
3. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione del progetto corredato da una dichiarazione impegnativa per il proprietario contenente l'indicazione:
 - a- delle qualità e quantità di materie prime di ingresso o prodotti in arrivo;
 - b- dei cicli di trasformazione previsti;
 - c- dei prodotti finiti o semilavorati in uscita;
 - d- delle qualità e quantità di prodotti solidi liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
 - e- delle qualità e quantità degli effluenti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
 - f- delle qualità e quantità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione.
4. Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli effluenti dovranno essere tempestivamente segnalati alla A.C.
5. Il rilascio delle concessioni potrà essere subordinato -in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti- alla contestuale realizzazione, a carico dei nuovi cicli produttivi, di opportuni impianti di depurazione degli effluenti liquidi o gassosi prima della immissione nelle reti comunali di fognatura o nell'aria, previo competente parere della ASS. n. 6.
6. I lotti destinati a deposito all'aperto dovranno essere opportunamente recintati e mascherati lungo il perimetro con l'obbligatoria messa a dimora di siepi od alberature di medio fusto.
7. Tutti gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela dell'inquinamento idrico, atmosferico ed acustico nonché del regolamento comunale di igiene e polizia urbana.
8. Ogni progetto relativo alla costruzione, al potenziamento, all'ampliamento ed alla sistemazione di impianti industriali delle zone produttive artigianali e industriali, dovrà rispettare il Regolamento per le acque reflue, che dovrà essere predisposto dall'Amministrazione Comunale e sottoposto all'approvazione dell'Azienda per i Servizi Sanitari.
9. Per gli accessi ai lotti edificati o da edificare affacciati sulle strade provinciali e comunali, l'A.C. potrà chiedere l'adeguamento degli accessi e l'uso coordinato delle aree di pertinenza di ciascuna azienda, al fine di ridurre il numero e la pericolosità degli innesti sulla viabilità.
10. L'A.C. potrà richiedere altresì, ove possibile, la creazione di nuovi accessi su strade di lottizzazione in sostituzione di accessi esistenti su strade di classe superiore.

e) Indici e Parametri urbanistici ed edilizi

1. Nelle zone D.3 dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri:

Rapporto di copertura	(Qf)	max	0.50	mq/mq.
Altezza	(H)	max	10.00	m.
Distanza tra edifici	(De)	min.	10.00	m.
Distanza dai confini	(Dc)	min.	5.00	m.
			o in linea con edifici esistenti	
Distanza dalle strade	(Ds)			
di interesse regionale		min.	30.00	m.
di interesse comunale		min.	20.00	m.
di interesse locale		min.	10.00	m.

Parcheggi:

- stanziali, da ricavarsi nell'ambito delle aree di pertinenza dei lotti industriali	min.	1 posto macchina ogni 2 addetti;
- di relazione, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale	min.	30% della s.u. degli edifici;
Alloggio custode n. 1 superficie per ciascun lotto	max	150 mq.
Parcheggi per attività di pubblico esercizio (Sp/Sc)	min.	1.00 mq/mq.

Per quanto attiene le attività produttive insediabili, o la variazione di attività produttive in essere, in zona D.3 sono consentite solamente attività produttive a basso impatto inquinante e previa acquisizione di un parere preventivo da parte dell'Azienda per i servizi sanitari. E' escluso l'insediamento di attività produttive comportanti rischi ed incidenti rilevanti, connessi con le attività industriali (Legge 16.4.1987 n. 183, DM 09.05.2001, D.Lgs n. 334/1999, Direttiva CEE 82/501), le attività insalubri di 1^a classe e di 2^a classe (limitatamente agli insediamenti produttivi con lavorazioni di carattere tossico-nocivo, fonderie, impianti di riciclaggio di metalli, lavorazioni di materie plastiche, zincherie), nonché per alcuni tipi di attività particolarmente disturbanti quali impianti di betonaggio.

Potrà essere richiesta, per esigenze derivanti dalle caratteristiche dei cicli produttivi, l'inserimento di un depuratore fognale a monte della inserzione nella fognatura comunale.

Nei lotti compresi nelle zone D3, ancora mancanti delle opere di urbanizzazione primaria, il comune potrà subordinare il rilascio della concessione edilizia alla realizzazione a carico dei privati delle opere di competenza che saranno ritenute indispensabili in relazione all'attività svolta.

Nel caso di ampliamento di edifici esistenti eccedenti l'altezza massima prevista dalla presente norma di zona, è consentita la deroga alla stessa fino ad un'altezza pari a quella degli edifici esistenti.

La variazione delle attività in essere all'interno delle zone D.3 e D3.1, potrà essere autorizzata previa valutazione congiunta tra Amministrazione Comunale e A.S.S. e potrà comportare, al fine di raggiungere condizioni di compatibilità con le attività residenziali, la ridefinizione localizzativa delle stesse all'interno dell'area in oggetto.

All'interno della zona D.3 occupata dalla ditta Artimbal srl di Poci Sergio, come prescritto dal parere igienico-sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" prot. n. 13693/nord del 09.05.2001, non è consentito l'aumento delle superfici coperte esistenti.

- f) A seguito dell'esame effettuato dalla A.S.S. n. 6, territorialmente competente, sulla documentazione fornita dal Comune, per i singoli insediamenti produttivi esistenti, (zona omogenea D3) del progetto preliminare di PRGC, si sono ottenute precise indicazioni sulle caratteristiche di compatibilità o incompatibilità per motivi igienico-sanitari ed ambientali rilevati per le aziende censite.

Come conseguenza di tali indicazioni che saranno meglio esplicitate da apposito parere che verrà recepito all'interno degli elaborati di Piano, sono state individuate n. 3 classi di giudizio con vari gradi di incompatibilità e formulati i relativi suggerimenti in ordine ai provvedimenti da adottare, oltre al riconoscimento delle attività cessate, che rendono disponibili i relativi immobili per l'insediamento di nuove attività compatibili con il contesto.

Le valutazioni di merito sulle attività produttive, che fanno parte integrante della normativa di Piano, sono contenute nell'elaborato VER.3/90.

4.2 Zona produttiva D.3.1 - Industriale e artigianale da riqualificare

a) Stato di fatto

1. La zona D3.1 corrisponde alla zona artigianale di Borgo Ampiano, nei pressi del torrente Cosa, caratterizzata nello stato di fatto da un insieme di insediamenti con assenza parziale o totale di opere di urbanizzazione e da un utilizzo delle aree non sempre razionale.

b) Obiettivi

1. Obiettivo del PRGC per quest'area è quello della razionalizzazione degli insediamenti esistenti, della dotazione delle necessarie infrastrutture e della promozione di insediamenti produttivi a carattere artigianale o industriale che garantiscano un elevato grado di compatibilità ambientale rispetto alle residenze limitrofe e agli aspetti più rilevanti dal punto di vista ambientale.

c) Destinazioni d'uso

1. Nelle zone D3.1 le destinazioni d'uso ammesse all'interno dei singoli comparti del PRPC sono:
 - 1- opere di urbanizzazione primaria e secondaria
 - 2- attività produttive industriali e artigianali
 - 3- attività di deposito
 - 4- attività di commercializzazione dei prodotti realizzati dalle aziende.
 - 5- attività tecniche ed amministrative
 - 6- servizi per il personale
 - 7- alloggi per il custode
 - 8- impianti ed attrezzature legate alle attività produttive o di deposito
 - 9- parcheggi e piazzali di sosta
 - 10- attività di pubblico esercizio, con esclusione di attività di pubblico spettacolo
 - 11- mense uni o pluri aziendali

d) Procedure e strumenti di attuazione

1. Ogni intervento che esuli dagli interventi di tipo edilizio, o di ampliamento di più del 30% dell'edificato esistente nella zona D3.1, è subordinato alla preventiva esecutività di un PRPC esteso all'intero ambito che garantisca la progressiva realizzazione delle opere di urbanizzazione previste, con destinazioni d'uso per i singoli lotti precisate dagli elaborati di PRPC;
2. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione del progetto corredato da una dichiarazione impegnativa per il proprietario contenente l'indicazione:
 - a- delle qualità e quantità di materie prime di ingresso o prodotti in arrivo;
 - b- dei cicli di trasformazione previsti;
 - c- dei prodotti finiti o semilavorati in uscita;
 - d- delle qualità e quantità di prodotti solidi liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
 - e- delle qualità e quantità degli effluenti solidi, liquidi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
 - f- delle qualità e quantità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione.
3. Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli effluenti dovranno essere tempestivamente segnalati alla A.C.
4. Il rilascio delle concessioni potrà essere subordinato -in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti- alla contestuale realizzazione, a carico dei nuovi cicli produttivi, di opportuni impianti di depurazione degli effluenti liquidi o gassosi prima della immissione nelle reti comunali di fognatura o nell'aria, previo competente parere della ASS n. 6.
5. I lotti destinati a deposito all'aperto dovranno essere opportunamente recintati e mascherati lungo il perimetro con l'obbligatoria messa a dimora di siepi od alberature di medio fusto.
6. Tutti gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle vigenti leggi in materia di tutela dell'inquinamento idrico, atmosferico ed acustico nonché del regolamento edilizio comunale.
7. Il P.R.P.C. definirà anche le modalità di adeguamento degli accessi e l'uso coordinato delle aree di pertinenza di ciascuna azienda, al fine di ridurre il numero e la pericolosità degli innesti sulla viabilità.
8. Ogni progetto relativo alla costruzione, al potenziamento, all'ampliamento ed alla sistemazione di impianti industriali delle zone produttive artigianali e industriali, dovrà rispettare il Regolamento per le acque reflue, che dovrà essere predisposto dall'Amministrazione Comunale e sottoposto all'approvazione dell'Azienda per i Servizi Sanitari.
9. L'eventuale PRPC di cui al punto 1 potrà essere esteso a parte o tutta la zona E4 compresa fra la zona D3.1 ed il confine comunale posto a sud per accogliere attrezzature e infrastrutture adatte a garantire una migliore funzionalità della stessa.⁵
10. Per quanto attiene le attività produttive insediabili, o la variazione di attività produttive in essere, in zona D.3.1 sono consentite solamente attività produttive a basso impatto inquinante e previa acquisizione di un parere preventivo da parte dell'Azienda per i servizi sanitari. E' escluso l'insediamento di attività produttive comportanti rischi ed incidenti rilevanti, connessi con le attività industriali (Legge 16.4.1987 n. 183, DM 09.05.2001, D.Lgs

⁵ Modificato con var.4

n. 334/1999, Direttiva CEE 82/501), le attività insalubri di 1^a classe e di 2^a classe (limitatamente agli insediamenti produttivi con lavorazioni di carattere tossico-nocivo, fonderie, impianti di riciclaggio di metalli, lavorazioni di materie plastiche, zincherie), nonché per alcuni tipi di attività particolarmente disturbanti quali impianti di betonaggio.

e) Indici e parametri urbanistici ed edilizi

1. In ogni singolo lotto della zona D3.1 dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri:

Rapporto di copertura	(Q)	max	0.50	mq/mq.
Altezza	(H)	max	10.00	m.
Distanza dalla strada comunale	(Ds)	min.	10.00	m.
Distanza dalle strade interne al PRPC	(Ds)	min.	8.00	m.
Distanza dai confini	(Dc)	min.	5.00	m.

Parcheggi:

- stanziali, da ricavarsi nell'ambito delle aree

di pertinenza dei lotti industriali min. 1 posto macchina ogni 2 addetti;

- di relazione, da ricavare in aree di pertinenza min. 30% della s.u. degli edifici ovvero in prossimità dell'immobile industriale

Alloggio custode n.1 con superficie per ciascun lotto max 150 mq.

Parcheggi per attività di pubblico esercizio (Sp/Sc) min. 1.00 mq/mq.

I piani attuativi dovranno inoltre prevedere una superficie da destinare ad attività collettive, verde pubblico da piantumarsi con essenze autoctone e parcheggi non inferiore a 15 mq/add. Nell'ambito dei lotti industriali dovrà essere previsto un posto macchina ogni 2 addetti.

Viene prescritta una distanza min degli edifici dall'argine esterno del torrente Cosa di mt 50.

La fascia di proprietà posta a confine del corso d'acqua di cui sopra dovrà essere piantumata con essenze arboree ad alto fusto per una profondità minima di mt. 20.00.

La variazione delle attività in essere all'interno delle zone D3.1, potrà essere autorizzata previa valutazione congiunta tra Amministrazione Comunale e A.S.S. e potrà comportare, al fine di raggiungere condizioni di compatibilità con le attività residenziali, la ridefinizione localizzativa delle stesse all'interno dell'area in oggetto.

f) A seguito dell'esame effettuato dalla A.S.S. n. 6, territorialmente competente, sulla documentazione fornita dal Comune, per i singoli insediamenti produttivi esistenti, (zona omogenea D3) del progetto preliminare di PRGC, si sono ottenute precise indicazioni sulle caratteristiche di compatibilità o incompatibilità per motivi igienico-sanitari ed ambientali rilevati per le aziende censite.

Come conseguenza di tali indicazioni che saranno meglio esplicitate da apposito parere che verrà recepito all'interno degli elaborati di Piano, sono state individuate n. 3 classi di giudizio con vari gradi di incompatibilità e formulati i relativi suggerimenti in ordine ai provvedimenti da adottare, oltre al riconoscimento delle attività cessate, che rendono disponibili i relativi immobili per l'insediamento di nuove attività compatibili con il contesto.

Le valutazioni di merito sulle attività produttive, che fanno parte integrante della normativa di Piano, sono contenute nell'elaborato VER.3/90.

g) Recintazioni

1. Nelle zone D3.1 le recintazioni su strada dovranno essere dell'altezza massima di m. 2 in muratura oppure con zoccolatura di cm. 50, paletti e grigliati o reti metallici fino all'altezza max di m. 2.50 corredati da eventuali siepi.

2. Il progetto della recinzione dovrà far parte degli elaborati di PRPC.

ART. 5.0 - ZONE OMOGENEE BOSCHIVE E PRODUTTIVE AGRICOLE E

Le zone omogenee boschive e produttive agricole corrispondono alle parti del territorio comunale comprese in ambiti boschivi, silvo-zootecnici o tradizionalmente vocate e utilizzate per attività orticole e agricole.

Il PRGC, sulla base delle analisi compiute e degli obiettivi individuati, riconosce condizioni diverse di stato di fatto e di destinazioni d'uso per il futuro, corrispondenti a ciascuna delle zone definite dai seguenti articoli. In tali zone, al fine di evitare alterazioni morfologiche, non sono ammesse attività estrattive

⁶La realizzazione di chioschi, capanni o altane per l'osservazione faunistica o l'attività venatoria, nonché la realizzazione di modeste strutture (recinti con tettoie aperte) per il ripopolamento di fauna selvatica, potrà essere consentita in tutte le zone E, nel rispetto delle seguenti modalità:

- le costruzioni saranno realizzate generalmente con uso di legno, frasche, cannucciati o altri materiali naturali, limitando allo stretto indispensabile l'utilizzo di materiali impermeabilizzanti, o elementi strutturali, non degradabili;
- non dovrà essere fatto uso di cementi, calcestruzzi, laterizi o lamiere; eventuali murature potranno essere realizzate unicamente a secco con pietrame reperito in loco;
- non potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione;
- la superficie non potrà superare i 10 mq e la cubatura i 25 mc;
- non dovranno dare luogo a modificazioni del terreno né alla realizzazione di strade veicolari di accesso.

Tali realizzazioni, configurandosi quali interventi di rilevanza edilizia, ma privi di rilevanza urbanistica (cfr. 1° comma dell'art.67, LR 52/91) saranno soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 78 della LR 52/91 salvo la specifica fattispecie prevista dall'art.19, ultimo comma della LR24/96⁷ (caccia di selezione agli ungulati).

La collocazione di capanni o altane mobili da utilizzare per una singola stagione venatoria (massimo mesi nove) e realizzate nei limiti di cubatura sopra previsti, potrà prescindere dal rilascio dell'autorizzazione unicamente nel periodo di apertura dell'attività venatoria da parte della competente Riserva di Caccia.

Qualora tali allestimenti permangano oltre 15 giorni dalla chiusura del periodo di caccia saranno considerati quali opere realizzate in violazione delle norme urbanistiche.

5.1 Zona agricola E2 - degli ambiti boschivi

a) Stato di fatto

1. La zona E2 corrisponde alle aree interessate prevalentemente dal patrimonio boschivo, suscettibili di azioni di rimboschimento nel breve termine e delle aree residue dei pascoli tra queste compresi, racchiuse nel territorio a Nord degli abitati di Pinzano al Tagliamento, Colle e Campeis.

b) Obiettivi

1. Obiettivi del PRGC per la zona E2, in coerenza con quanto previsto dal PUR, sono quelli di una tutela e valorizzazione di tale patrimonio, anche in considerazione anche dell'importante ruolo di difesa idrogeologica da esso svolto. Il recupero del patrimonio forestale ma anche delle superfici coltivate a prato risulta uno dei fattori essenziali per frenare l'abbandono e lo spopolamento del territorio montano.

Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso una gestione, conservazione e sviluppo sostenibile delle superfici forestali, nonché la conservazione ed il ripristino dei prati naturali.

Le azioni da proporre in tale zona riguarderanno la valorizzazione degli ambiti più idonei alla produzione di legname, oltre che l'attuazione di opere che permettano un miglioramento del patrimonio boschivo attraverso interventi di miglioramento colturale e di riqualificazione forestale ed ambientale.

⁶ Commi aggiunti con var.4

⁷ LEGGE REGIONALE 17/07/1996, N. 024 - Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

Art. 19

1. Nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia, il cui territorio è classificato zona faunistica delle Alpi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21/1993, in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso.

2. Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

3. Per gli appostamenti fissi è necessario il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.

4. omissis

5.omissis

6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizie gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di metri 9 misurata dal piano di campagna ed il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a 3 metri quadrati.

- Andranno salvaguardate le zone a prato e pascolo residuali e recuperate quelle oggi imboschite, al fine di valorizzare l'attività agro-zootecnica, conservare la biodiversità e mantenere habitat eterogenei per lo sviluppo e la tutela di flora e fauna tipica.
2. Andranno tutelati, conservati e ripristinati i manufatti storici quali i sentieri e gli stavoli individuati nella cartografia di analisi.
L'intervento sulle opere edilizie dovrà essere limitato ad interventi di ripristino e recupero di strutture esistenti e all'inserimento di nuove infrastrutture solo in casi di assoluta e provata ricaduta positiva per la comunità e il territorio boschivo.
- c) Destinazioni d'uso ed interventi ammessi
1. Nelle zone boschive E2 sono consentiti, nel quadro dello stato di fatto e con gli obiettivi enunciati ai punti precedenti:
- a - Lavori di riqualificazione forestale ed ambientale finalizzati all'utilizzazione e al miglioramento dei boschi, interventi di miglioramento colturale;
 - b - il ripristino, il consolidamento, la manutenzione e la formazione di sentieri, della eventuale segnaletica e di aree attrezzate, attraverso una attenta cura nella scelta dei materiali e delle tecniche di restauro di quelli storici esistenti o di nuova costruzione (muri a secco, ecc);
 - c - la costruzione, adeguamento e manutenzione delle piste di uso forestale e delle vie d'esbosco finalizzata ad un'efficiente utilizzazione economica della foresta attuata seguendo i principi della selvicoltura naturalistica;
 - d - la realizzazione e la manutenzione di aree per la fauna selvatica e la flora alpina tipica e la costruzione di apposite aree di sosta attrezzate;
 - e - piazzali di sosta da adibire a deposito e carico del legname;
 - f - interventi su fabbricati rustici esistenti, con il rispetto delle caratteristiche originarie anche nel caso di ampliamenti, da adibire ad uso degli operatori forestali; per detti interventi si dovrà redigere una apposita relazione geologica, al fine di valutare l'ammissibilità di detti interventi con la natura del suolo;
 - g - interventi su fabbricati rustici esistenti, con il rispetto delle caratteristiche originarie anche nel caso di ampliamenti, da adibire ad usi turistico-culturali. Per detti interventi si dovrà redigere una apposita relazione geologica, al fine di valutare l'ammissibilità di detti interventi con la natura del suolo;
 - h - infrastrutture atte al contenimento e alla prevenzione degli incendi;
 - i - attrezzature per la sosta e il bivacco a supporto ed incentivazione dell'attività escursionistica;
 - l - operazioni di salvaguardia e tutela del territorio atte a prevenire o a mitigare dissesti naturali;
 - m - eventuali depositi attrezzi per operatori agricolo-forestali consentiti per un volume max di 40 mc. La costruzione dovrà essere realizzata mitigando al massimo gli impatti sull'ambiente circostante con struttura in legno. Per detti interventi si dovrà redigere una apposita relazione geologica, al fine di valutare l'ammissibilità di detti interventi con la natura del suolo;
 - n - ripristino dei prati e pascoli naturali montani, idonei anche alla fauna selvatica ed alla flora tipica alpina, mediante la formazione ed il ripristino di superfici precedentemente destinate a prato naturale, al fine di aumentare il grado di biodiversità floristica e faunistica
 - o - attività di deposito di prodotti dell'agricoltura o di attività forestali, senza che ciò porti ad una modificazione permanente dello stato dei luoghi.
 - p - interventi sulle colture arboree atte a favorire e coadiuvare la funzione protettiva - idrogeologica del suolo e di tutela ambientale, anche attraverso l'attuazione di cure minime nei boschi ad esclusiva funzione protettiva .
- d) Strumenti di attuazione
1. Quelli previsti dalla L.R. n. 52/1991 e successive modifiche e integrazioni.
2. Piani di gestione forestale, piani integrati particolareggiati, progetti di riqualificazione forestale-ambientale secondo quanto previsto dal regolamento forestale di cui all'art.1 comma 25 della legge regionale n. 20 del 13.12.2000.
- e) Prescrizioni particolari
1. Eventuali interventi su sentieri o piste forestali esistenti dovranno essere eseguiti escludendo tassativamente l'uso di calcestruzzo e asfalto.

5.2 Zona agricola E2.1 - bosco di Valeriano

a) Stato di fatto

1. La zona E2.1 corrisponde alle aree comprese all'interno del perimetro del Bosco di Valeriano, interessante ambito di valore naturalistico costituente un residuo di foresta submontana acidofila di latifoglie. All'interno dell'ambito boschivo insistono alcune aree coltivate.

b) Obiettivi

1. Obiettivi del PRGC per la zona E2.1, sono quelli di una tutela e valorizzazione di tale patrimonio, anche in considerazione anche dell'importante ruolo di nicchia ecologica che questo ambito svolge anche al fine di conservare la biodiversità e mantenere habitat eterogenei per lo sviluppo e la tutela di flora e fauna tipica. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso una gestione, conservazione e sviluppo sostenibile delle superfici forestali, nonché la gestione delle aree coltivate attraverso la diffusione di sistemi di produzione agricola a basso impatto ambientale ed una riconversione a prato o a bosco di parte di dette aree.

c) Destinazioni d'uso ed interventi ammessi

1. Nelle zone boschive E2.1 sono consentiti, nel quadro dello stato di fatto e con gli obiettivi enunciati ai punti precedenti:
 - a - Lavori di riqualificazione forestale ed ambientale finalizzati al miglioramento ecologico del bosco e alla sua fruizione con un limitato carico antropico;
 - b - il ripristino, il consolidamento, la manutenzione e la formazione di sentieri, della eventuale segnaletica e di aree attrezzate, attraverso una attenta cura nella scelta dei materiali e delle tecniche di restauro di quelli storici esistenti o di nuova costruzione;
 - c - la realizzazione e la manutenzione di aree per la fauna selvatica;All'interno del Bosco di Valeriano non sono consentiti:
 - il taglio a raso di piante appartenenti al bosco (vedi perimetro indicato nelle tavole di Piano), ad esclusione delle specie infestanti e la ceduzione non conforme con il mantenimento dell'assetto storico dell'area boscata e di un corretto equilibrio ecologico;
 - la realizzazione di nuova viabilità veicolare nonchè il passaggio di reti non a servizio del bosco, infrastrutture energetiche;
 - l'introduzione di specie arboree od arbustive non autoctone;
 - la circolazione e la sosta di mezzi a motore al di fuori dei tracciati a tal fine destinati ad esclusione degli aventi diritto per le finalità legate alla coltivazione ;
 - qualsiasi intervento che possa compromettere o alterare l'equilibrio ecologico del bosco e delle aree contermini (rugo di Valeriano).

d) Strumenti di attuazione

1. Quelli previsti dalla L.R. n. 52/1991 e successive modifiche e integrazioni.
2. Piani di gestione forestale, piani integrati particolareggiati, progetti di riqualificazione forestale-ambientale secondo quanto previsto dal regolamento forestale di cui all'art. 1 comma 25 della legge regionale n. 20 del 13.12.2000.

e) Prescrizioni particolari

1. Eventuali interventi su sentieri o piste forestali esistenti dovranno essere eseguiti escludendo tassativamente l'uso di calcestruzzo e asfalto.

5.3 Zona agricola E3 - degli ambiti silvo-zootecnici

a) Stato di fatto

1. La zona agricola E3 corrisponde ad aree del territorio comunale poste lungo la direttrice Manazzons - Costabeorchia e comprendente ampi spazi già un tempo utilizzati a pascolo e ad attività di allevamento.

b) Obiettivi

1. Obiettivi del PRGC per la zona E3 sono quelli del mantenimento o del ripristino dell'uso a pascolo malghivo, o il ripristino di pascoli un tempo esistenti anche con interventi di cui alla L.R. 20/2000 con possibile miglioramento infrastrutturale a servizio di questa attività.
2. Non sarà consentito l'insediamento di allevamenti di tipo industriale.

3. Il tutto dovrà avvenire preferibilmente mediante il recupero e la ristrutturazione degli edifici esistenti (con il mantenimento delle caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie).
- c) Destinazioni d'uso
1. Nelle zone agricole E3 sono consentiti, nel quadro dello stato di fatto e con gli obiettivi enunciati ai punti precedenti, i seguenti interventi:
- a- alloggi per gli addetti al pascolo del bestiame;
 - b- attività di tipo agrituristico;
 - c- edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - d- ricoveri per animali.
 - e- ricoveri macchine ed attrezzi, beni strumentali dell'impresa agricola.
- d) Indici e parametri urbanistici ed edilizi
1. Nelle zone E3 dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri urbanistici ed edilizi:
- attività di tipo agrituristico
 - ampliamento max 180 mc
 - alloggi ed edifici relativi alle strutture produttive aziendali max 180 mc
 - Indice fondiario (If) max 0.08 mc/mq
 - alloggi per la residenza max 180 mc
 - Indice fondiario (If) max 0.02 mc/mq
 - Distanze dai confini di proprietà min. 5 metri
 - Distanze dagli edifici esistenti, se facenti parte della proprietà 5 metri
 - Distanze da altri edifici esistenti 10 metri
 - Distanze dal limite di zona 10 metri
- Per detti interventi si dovrà redigere una apposita relazione geologica, al fine di valutare l'ammissibilità di detti interventi con la natura del suolo;
2. Eventuali interventi su sentieri o piste forestali esistenti dovranno essere eseguiti escludendo tassativamente l'uso di calcestruzzo e asfalto.

5.4 Zona agricola E4 - di interesse agricolo-paesaggistico

a) Stato di fatto

1. La zona agricola E4 corrisponde alle aree del territorio comunale attualmente destinate a colture agricole e di produzione viti-vinicola di qualità, caratterizzate da qualificanti valori ambientali e storico-culturali oltre che da una presenza di allevamenti di carattere familiare e strettamente legati al territorio.

b) Obiettivi

1. Obiettivi del PRGC per la zona E4 sono quelli basati sulla permanenza di un'attività agricola che in questo territorio sta iniziando ad assumere caratteristiche multisettoriali. Andranno attentamente strutturate le regole che consentano una compatibilità tra l'attività agricolo-zootecnica esistente e gli insediamenti residenziali oltre che la salvaguardia delle caratteristiche storico-paesaggistico-ecologiche dell'ambiente rurale esistente.
2. Miglioramento della viabilità di interesse agricolo.
3. La salvaguardia si attuerà attraverso la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili, che puntino alla conservazione degli elementi strutturali del paesaggio e dell'ecosistema locale, in equilibrio con i cicli naturali delle colture e con gli interventi tradizionalmente necessari sulle colture arboree (ceduazioni, manutenzioni ecc.) e la attenta valutazione preliminare degli eventuali progetti che possano portare alla modifica dei loro assetti.
4. Elemento complementare all'attività agricola sarà considerato quello della vendita diretta dei prodotti aziendali, eventualmente collegata -attraverso il riuso puntuale del patrimonio edilizio esistente- con lo sviluppo dell'agriturismo.
5. Obiettivo complementare rispetto a quelli individuati ai punti precedenti sarà quello di promuovere, anche attraverso modifiche di destinazione d'uso e agevolazioni volumetriche il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente.

c) Destinazioni d'uso

1. Nelle zone agricole E4 è consentito, nel quadro dello stato di fatto e con gli obiettivi enunciati ai punti precedenti, l'esercizio di un'attività agricola sostenibile, nelle sue forme e azioni.

2. E' consentita la realizzazione:
- a- di residenza, solo in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze degli imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della L 153/75.
E' inoltre ammessa ai sensi della L.R. 1/94, nel caso di ampliamento e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza agricola in zona agricola, la possibilità di realizzare una unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d'uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale. Essa dovrà essere destinata a prima abitazione di parenti di primo grado dello stesso o del coltivatore diretto proprietario dell'edificio ampliato o ristrutturato e previa istituzione di un vincolo ventennale registrato; E' ammessa inoltre la possibilità di ricavare un alloggio per il custode, di sup. non superiore a mq. 150 e rispettante gli altri indici e parametri fissati per la residenza (distanze ed altezze) in allevamenti di carattere industriale esistenti.
 - b- di edifici destinati alle strutture produttive aziendali (depositi, annessi rustici), alla conservazione dei relativi prodotti (depositi, celle frigorifere ecc.) ed alla loro diretta commercializzazione (chioschi, frasche ecc.);
 - c- serre a carattere stabile;
 - d- serre a carattere provvisorio per colture in terra;
 - e- opere irrigue
 - f- opere infrastrutturali a servizio dell'agricoltura;
 - g- allevamenti di carattere non industriale.
 - h - attività di deposito di prodotti dell'agricoltura o di attività forestali, senza che ciò porti ad una modificazione permanente dello stato dei luoghi.
- Per tutte le opere soprariportate, ad esclusione di quelle previste dai punti e ed h, il richiedente dovrà possedere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.
3. E' consentito il riuso dei volumi residenziali e di quelli non residenziali ma storicamente connessi all'edificio residenziale, anche da parte di soggetti non in possesso del requisito di conduttore agricolo a titolo principale.
4. E' consentito altresì, per i titolari dei requisiti di cui al precedente punto 2a, il riuso dei volumi esistenti di edifici e rustici, anche attraverso modifiche delle destinazioni d'uso, a fini di attività residenziale ed agrituristica.
5. E' consentita la realizzazione di chioschi per il pubblico esercizio aventi carattere temporaneo e destinati alla commercializzazione diretta di prodotti aziendali.
6. E' comunque consentito un ampliamento volumetrico massimo del 15 % per gli allevamenti esistenti anche se eccedenti i limiti sottoriportati, purchè si dimostri di prevedere contestualmente l'impiego di nuove tecnologie o tecniche di allevamento migliorative dell'esistente.
7. E' consentito l'impianto di siepi miste interpoderali (realizzate con specie autoctone) con duplice funzione di protezione ambientale e di produzione di legname.
8. E' consentito il riutilizzo dei depositi agricoli o delle stalle dismesse in depositi per usi diversi da quelli strettamente legati all'attività agricola, ad esclusione di quelli a propri dell'attività di carattere industriale o artigianale, che andranno attentamente valutati nelle loro compatibilità.

d) Strumenti di attuazione

1. Nelle zone E4 gli interventi edilizi sono ammessi, a seconda della loro rilevanza, nei regimi previsti dalla L.R. 52/91, di concessione edilizia, autorizzazione e semplice denuncia.
2. Sono assoggettati, inoltre:
 - a concessione edilizia gli interventi relativi ad opere di urbanizzazione, dotazione irrigua (ad eccezione degli impianti di irrigazione mobili) e sistemazione idraulica dei fondi.
3. Non sarà consentito di estirpare le piante ai lati delle strade vicinali esclusi i casi di manutenzione straordinaria delle strade stesse, di ampliamento della sede stradale o di interventi su piante malate.
4. Eventuali interventi su sentieri o piste forestali esistenti dovranno essere eseguiti preferibilmente escludendo l'uso di calcestruzzo e asfalto.

e) Indici e Parametri urbanistici ed edilizi

1. Nelle zone E4 dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri urbanistici ed edilizi.

Residenza agricola sub c.2.a

Indice fondiario	(If) max	0.03	mc/mq.
Distanza dalla strada	(Ds) min.	10.00	m.

(salvo quanto previsto dal PRGC sulle fasce di rispetto stradale)

Distanza dai confini	(Dc) min.	5.00	m.
Distanza da edifici	(De) in aderenza o min.	10.00	m.
Altezza	(H) max	7.50	m.

Per gli interventi a carattere residenziale in zona agricola E4 è ammessa la possibilità a soggetti in possesso della qualifica d'imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 12 della L. 153/75 e dell'art. 2 della L.R.6/96, di commassare su un unico lotto della superficie minima di mq. 3.000 le possibilità edificatorie di più lotti ricavati nel territorio comunale, classificati come zona E con l'iscrizione di un vincolo di pertinenza urbanistica. A tal proposito, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, entro trenta giorni dal rilascio di ciascuna concessione edilizia, a riportare, su apposito catastale tenuto a libera visione del pubblico, gli edifici e le superfici fondiari interessate detto vincolo.

Strutture produttive aziendali agricole sub c.2.b

Rapporto di copertura	(Qf) max	0.40	mq/mq.
Distanza dalla strada	(Ds) min.	10.00	m.

(salvo quanto previsto dal PRGC sulle fasce di rispetto stradale)

Distanza dai confini	(Dc) min.	5.00	m.
Distanza da edifici	(De) in aderenza o min.	10.00	m.
Altezza	(H) max	10.00	m.

o a confine in presenza di edifici esistenti a confine su lotto contiguo

- Allevamenti zootecnici

Rapporto di copertura	(Qf) max	0.30	mq/mq.
Distanza dalla strada	(Ds) min.	10.00	m.

(salvo quanto previsto dal PRGC sulle fasce di rispetto stradale)

Distanza dai confini	(Dc) min.	10,00	m.
Distanza da edifici	(Dc) vedi normativa sub f.		
Altezza	(H) max	10.00	m.

- Serre per colture in vaso e serre per colture in terra

Rapporto di copertura	(Qf) max	0.75	mq/mq.
Distanza dalla strada	(Ds) min.	10.00	m.

(salvo quanto previsto dal PRGC sulle fasce di rispetto stradale)

Distanza dai confini	(Dc) min.	5.00	m.
Distanza da edifici	(De) min.	10.00	m.
Altezza	(H) max	4.50	m.

Gli interventi di adeguamento funzionale di edifici residenziali appartenenti a soggetti che non siano in possesso di requisiti di cui all'art. 12 L.153/75 e dell'art.2 della L.R.6/96 sono consentiti, con l'incremento una tantum e nella misura massima di 150 mc.

L'agevolazione dovrà essere riportata su atto registrato da depositarsi presso l'A.C.

Fa parte integrante delle presenti norme il disposto dell'art. 1 della L.R. 1/94, che integra l'art. 41 della L.R. 52/91.

Nei lotti agricoli adiacenti alle zone A, B e C e in quelle funzionalmente contigue o costituenti pertinenza di fabbricati residenziali, anche se separate da viabilità, è consentita l'edificazione di fabbricati destinati a deposito attrezzi da giardino, piccola agricoltura ed orticoltura e per il ricovero di animali da cortile, realizzati con struttura in legno o muratura intonacata, con altezza massima di m. 3.00 e fino al limite di 60 mq, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme di Codice Civile, in deroga agli indici di zona ad esclusione della distanza dalla strada ed in deroga al requisito di imprenditore agricolo a titolo principale.

Negli altri lotti compresi nella zona omogenea E.4 è consentita l'edificazione di depositi attrezzi per usi agricoli, realizzati con struttura in legno o muratura intonacata, di superficie massima pari a 15 mq e altezza massima pari a 3m, anche ai soggetti che non siano in possesso di requisiti di cui all'art. 12 L.153/75 e dell'art.2 della L.R.6/96.

Nelle zone omogenee E4 è fatto obbligo ai proprietari della manutenzione e ripristino dei fossati per il naturale convogliamento delle acque piovane, con divieto di qualsiasi intubamento e l'obbligo di conservare gli elementi caratteristici del paesaggio quali alberature, siepi e capezzagne.

Nel caso di nuovo impianto o re-impianto di siepi con funzione frangivento e/o ambientale, saranno da preferire le specie arboree ed arbustive che meglio si integrano con i connotati rurali del paesaggio, dando assoluta precedenza alle specie autoctone, quali:

- *Alnus glutinosa* (ontano nero)
- *Carpinus betulus* (carpino bianco)
- *Ostrya carpinifolia* (carpino nero)
- *Acer platanoides* (acero di monte)
- *Acer pseudoplatanus* (acero riccio)
- *Quercus pubescens* (roverella)
- *Castanea sativa* (castagno)
- *Acer campestre* (acero campestre)
- *Ulmus minor* (olmo campestre)
- *Betula pendula* (betulla)
- *Cornus mas* (corniolo)
- *Cornus sanguinea* (sanguinella)
- *Corylus avellana* (nocciolo)
- *Fraxinus ornus* (orniello)
- *Morus sp.* (gelso)
- *populus tremula* (pioppo tremulo)
- *Prunus avium* (ciliegio)
- *Prunus padus* (pado)
- *Prunus spinosa* (prugnolo)
- *Quercus robur* (farnia)
- *Sambucus nigra* (sambuco nero)
- *Sorbus aucuparia* (sorbo degli uccellatori)

I sestri di impianto potranno essere ravvicinati (una pianta ogni tre metri), e svilupparsi a seconda dello spazio disponibile, su uno o più filari distanziati di 5-6 metri. La mescolanza tra alberi e arbusti dovrà essere attuata per piede d'albero e soggetti arborei di rilievo come le farnie dovranno essere adeguatamente distanziati tra di loro (min. 12/15 m.).

2) All'interno della zona E4 è consentito l'impianto di nuove aree a vigneto e a frutteto. I pali di sostegno delle viti dovranno essere preferibilmente in legno (castagno o robinia) opportunamente essiccati e non trattati. Nell'impianto delle suddette colture dovranno essere salvaguardati gli aspetti morfologici del sito. Potrà essere previsto l'inerbimento degli interfilari.

3) I canali di scolo da realizzarsi per lo smaltimento delle acque dei fondi coltivati e delle altre parti del territorio, dovranno avere sponde con forma e pendenza tali da consentirne l'attraversamento da parte della fauna selvatica.

4) (*stralciato con var.4*)

f) Norme particolari per gli allevamenti zootecnici

1. Le ristrutturazioni e gli ampliamenti degli allevamenti zootecnici esistenti sono soggetti alla obbligatoria presentazione, allegata alla documentazione progettuale, di un elaborato tecnico-agronomico sulla gestione delle deiezioni animali sia nel centro zootecnico, sia nell'eventuale loro distribuzione agronomica. In questo caso si dovrà, in particolare, indicare i fondi destinati a ricevere le deiezioni animali e dichiararne la loro disponibilità attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
2. Gli ampliamenti di allevamenti zootecnici esistenti saranno consentiti a condizione che la loro distanza dai limiti di zona A,B,C,D, e per Attrezzature e Servizi sia maggiore delle distanze minime previste.
3. La realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici è soggetta, oltre che al rispetto delle norme di cui ai commi seguenti, alla obbligatoria presentazione, allegata alla documentazione progettuale, di:
 - un elaborato tecnico-agronomico sulla gestione delle deiezioni animali sia nel centro zootecnico, sia nell'eventuale loro distribuzione agronomica. In questo caso si dovrà, in particolare, indicare i fondi destinati a ricevere le deiezioni animali attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 4 L.15/68).
 - una relazione agronomico-urbanistica, che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta in relazione alla consistenza e alle caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di 400 m. e la direzione dei venti dominanti

4. Le distanze minime tra i manufatti degli allevamenti zootecnici di progetto e i relativi limiti di proprietà sono di m.10. Nel caso di allevamenti esistenti, si potrà derogare da detta distanza, fino ad un limite minimo di 5 metri, solo nel caso che la modifica prevista porti comunque all'impiego di nuove tecniche e tecnologie migliorative dell'esistente.

La corrispondenza tra i valori relativi alle U.B.A. (unità bovine adulte) avviene attraverso la seguente classificazione:

SPECIE	U.B.A. coeff. di conversione
bovini di età inferiore a 6 mesi	0
bovini di compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6
bovini di età superiore a 2 anni	1
equini di età superiore a 6 mesi	1
ovi-caprini	0,15
suini da ingrasso	0,4
scrofe e verri	0,5
galline ovaiole	0,013
polli da carne	0,008
galline da riproduzione	0,015
conigli adulti riproduttori	0,025
conigli giovani ingrasso	0,011
struzzi femmine	0,2
struzzi maschi	0,25

5. Le distanze minime tra i manufatti degli allevamenti di progetto o per gli ampliamenti di quelli esistenti dai limiti delle zone A,B,C,D, per Attrezzature e Servizi e da edifici singoli o gruppi di edifici esterni a tali zone ed adibiti ad uso residenziale, artigianale, industriale, sono definite con un sistema di valutazione a punteggio, in funzione di:

- numero di animali allevati (classificazione numerica di cui al punto precedente)
- tipologia costruttiva dell'ambiente di stabulazione (classificazione tipologica come di seguito descritta)
- non è comunque consentita la costruzione di nuovi allevamenti di tipo industriale.

Classe 1 - allevamenti con n. capi fino a 150 U.B.A.

Classe 2 - allevamenti con n. capi fino a 500 U.B.A.

Classe 3 - allevamenti oltre 500 U.B.A.

Tab. 1

punteggio	Distanza		
	classe 1	classe 2	classe 3
0-30	30	100	300
31-60	50	200	400
61-100	70	300	500

La classificazione tipologica prende in esame le seguenti variabili:

A- tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia (max punti 40);

B- sistema di ventilazione (max punti 40);

C- sistema stoccaggio deiezioni (max punti 20).

Utilizzando i seguenti punteggi:

A) Tipologia dell'ambiente di stabulazione e sistema di pulizia (max punti 40):

allevamenti bovini, vacche da latte e vitelloni all'ingrasso, equini, ovini, caprini :

- punti 0: stabulazione su lettiera: grigliato con ricircolo di deiezioni deodorizzate; pulizia meccanica giornaliera, all'aperto;
- punti 20: grigliato con vasche sottostanti di accumulo; grigliato con pulizia per trascinamento, al suolo;

allevamenti bovini, vitelli a carne bianca:

- punti 30;
allevamenti suini:
 - punti 0: stabulazione su lettiera;
 - punti 10: all'aperto;
 - punti 20: grigliato totale con ricircolo di deiezione deodorizzate; vasche sottostanti con trattamenti elettrolitici;
 - punti 30: grigliato parziale con altri sistemi di pulizia;
 - punti 40: pavimentazione piena e pulizia manuale;
 - allevamenti di galline ovaiole
 - punti 30;
 - allevamenti di avicoli allevati a terra, fosse con pulizia giornaliera e produzione di liquame:
 - punti 20;
 - allevamenti di avicoli allevati all'aperto:
 - punti 10;
 - allevamenti avicoli con separazione solido-liquido con produzione di letame:
 - punti 0;
 - allevamenti di conigli:
 - punti 0: separazione solido liquido con produzione di letame;
 - punti 20: fosse con pulizia giornaliera e produzione di liquame;
- B) Sistema di ventilazione
- punti 0: ventilazione naturale;
 - punti 10: impianti di condizionamento tipo "cooling";
 - punti 20: ventilazione mista naturale-forzata;
 - punti 40: ventilazione forzata.
- C) Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni
- punti 0: vasche coperte; concimaie letame;
 - punti 5: vasche scoperte con prodotto non movimentato (purché il tempo di stoccaggio non sia inferiore a 6 mesi, tempo necessario per una sufficiente deodorizzazione dei liquami);
 - punti 10: vasche con deodorizzazione per ossigenazione;
 - punti 20: impianti di depurazione; stoccaggi di liquami privi di trattamenti con tempi di stoccaggio inferiore ai 6 mesi.

Per le specie non contemplate i punteggi relativi alla classificazione tipologica di cui alla lettera A) andranno applicati per analogia.

6. Non sono consentiti nuovi insediamenti abitativi residenziali anche puntuali posti a distanza inferiore a 1,0 volte quella prevista per gli allevamenti zootecnici ai commi 5 e 8. Non è consentito l'ampliamento verso le aree residenziali dell'allevamento individuato dalla lettera G all'interno della cartografia allegata all'elaborato di Piano denominato REL 2.
 7. Nella definizione di allevamento zootecnico rientrano i ricoveri, comunque organizzati, per piccoli, medi e grandi animali ad esclusione di quelli destinati al ricovero di animali destinati al consumo familiare.
 8. Per ampliamenti di allevamenti di carattere industriale esistenti (all. Conigli a Nord di Valeriano) le distanze minime tra i manufatti degli allevamenti di progetto o per gli ampliamenti di quelli esistenti dai limiti delle zone A,B,C,D, per Attrezzature e Servizi e da edifici singoli o gruppi di edifici esterni a tali zone ed adibiti ad uso residenziale, artigianale, industriale, sono stabilite in 300 m.
- g) Recinzioni⁸
1. Le recinzioni - fatta eccezione per i recinti pertinenti ai fabbricati aziendali ed abitativi e direttamente funzionali alla gestione degli stessi - potranno essere realizzate con modalità e tecniche ecocompatibili, escludendo tassativamente l'uso di calcestruzzi in opera o di altri leganti non degradabili.

⁸ Comma riformulato con var.9

5.5 Zona agricola E 4.1 - di golena del Tagliamento**a) Stato di fatto**

1. Corrisponde ad una parte delle antiche golene del fiume Tagliamento, non compresa all'interno dell'area SIC, ma inserita all'interno della zona di Vincolo del Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento. Si tratta di aree con prevalente utilizzo agricolo estensivo e a seminativo o in stato di abbandono ed a riposo colturale. I margini delle coltivazioni presentano aree alberate, siepi e boschetti.

b) Obiettivi

1. Il presente articolo si propone di integrare gli indirizzi e le azioni previste dal Piano Stralcio attraverso il riconoscimento delle condizioni di un'area che presenta valenze ambientali e interesse di tipo colturale.
All'interno di quest'area è da applicarsi la normativa dell'area SIC (art. 9-4 5.8 delle presenti norme) e, per quanto in vigore le norme relative all'art. 8.2 ZONA ZVP (zona di Vincolo del Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento).

5.6 Zona agricola E4.2 – ambiti di interesse storico e di fruizione turistica del Castello di Pinzano e delle aree storico-ambientali limitrofe**a) Stato di fatto**

1. La zona omogenea E4.2 comprende l'area del castello di Pinzano e le opere di difesa e le fortificazioni appartenenti ai due conflitti bellici del 1900;
Ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della LR 9/2007⁹ (Norme in materia di risorse forestali) le aree interessate da questa zona non sono da considerarsi bosco in quanto aree "limitrofe alle aree edificate ad originaria coltura agro-pastorale".

b) Obiettivi del PRGC

1. Obiettivo del PRGC è, la tutela e valorizzazione di questi ambiti attraverso opere di restauro degli immobili presenti e valorizzazione del complesso fortificato attraverso una maggiore integrazione con il territorio limitrofo ed un programma di studi, scavi, ricerche e visite guidate, che potrà avere come base casa Scatton - Tiani

c) Destinazioni d'uso

1. Interventi di restauro delle strutture di difesa esistenti e del ambito del Castello;
2. Realizzazione di piccole infrastrutture per la fruizione dei monumenti;
3. Interventi di ricostruzione e riqualificazione ambientale;

d) Procedure e strumenti di attuazione

1. Sono ammesse tutte le categorie di intervento urbanistico ed edilizio attuabili in regime concessorio, autorizzativo o di semplice presentazione di denuncia, finalizzate al conseguimento degli obiettivi del presente articolo. La realizzazione di dette opere dovrà essere preceduto dalla formazione di un P.R.P.C. e da un piano integrato degli interventi e delle attività didattiche.

⁹ Comma introdotto con var.6

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - Norme in materia di risorse forestali.**Art. 7 (Superfici non considerate bosco)**

1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:

- i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti dall'articolo 6 della presente legge che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una delle condizioni previste dall'articolo 142, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), e successive modifiche;
- i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
- le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni;
- gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti realizzati con altre specie arboree, su terreni precedentemente non boscati, di turno inferiore a cinquanta anni, stabilito dal piano di coltura e conservazione approvato dalla Direzione centrale; in difetto di tale piano, non si considerano bosco gli impianti la cui età media è inferiore a trenta anni;
- **nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale, limitatamente alle aree limitrofe a quelle edificate, l'originaria coltura agro-pastorale;**
- nel territorio esterno a quello montano i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni;
- le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;
- i filari e i viali di piante arboree o arbustive e i frutteti;
- le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.

Quest'ultimo rappresenta uno strumento atto a coordinare e meglio definire le linee di indirizzo ed i rapporti tra gli interventi di tipo edilizio-urbanistico definibili attraverso il PRPC e tutti gli altri elementi che assieme contribuiranno a formare il percorso storico-archeologico-didattico nell'area E.4.2. Il Piano integrato degli interventi e delle attività didattiche, da redigersi a cura dell'Amministrazione comunale preliminarmente alla formazione del PRPC, sarà costituito da: una relazione di analisi, una relazione di progetto con eventuali elaborati grafici e, conformemente agli obiettivi dovrà mettere in relazione e coordinare le opere di restauro degli immobili presenti e gli altri interventi di valorizzazione del complesso fortificato integrandole con il programma di studi, scavi, ricerche e visite guidate. L'area progetto compresa nel Piano integrato degli interventi e delle attività didattiche potrà essere più estesa dei limiti definiti dalla zona E.4.2 comprendendo ad esempio le relazioni con la casa Scatton – Tiani, valutandone la possibilità di utilizzazione quale centro didattico dell'area. In assenza di detto Piano e del PRPC saranno consentite esclusivamente opere ed interventi descritti al punto c) ricadenti in aree di proprietà pubblica. Nelle altre aree, è consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro delle opere, degli edifici e delle infrastrutture presenti nell'area.

5.7 Zona agricola e.4.3 - del pontaiaba

a) Stato di fatto

1. Corrisponde ad un'area di interesse agricolo-paesaggistico all'interno della quale sono localizzate attrezzature sportive e ricreative.

b) Obiettivi

1. Il presente articolo si propone di integrare gli indirizzi e le azioni previste dal Piano Stralcio attraverso il riconoscimento delle condizioni di un'area che presenta interesse di tipo sportivo e culturale.

All'interno di quest'area è da applicarsi la normativa dell'area SIC (art.5.8 delle presenti norme) e, per quanto in vigore le norme relative all'art. 8.2 ZONA ZVP (zona di Vincolo del Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento).

Sono consentiti inoltre, la realizzazione di Parcheggi, e di attrezzature ricreative indirizzate alla fruizione dell'area del Tagliamento quali percorsi didattici e naturalistici, percorsi vita, aree di sosta, aree gioco, purché non comportino la realizzazione di edifici e manufatti realizzati in muratura in elevazione. E' escluso ogni tipo di edificazione e, comunque, di manufatti suscettibili di danneggiamento.

5.8 Zone agricole E4.4 - Golene del Tagliamento¹⁰

a) Stato di fatto

1. Corrisponde ad un territorio comprendente l'alveo attivo del Tagliamento, quello di antiche golene e alle aree contigue delimitate dal sedime della linea ferroviaria Casarsa - Pinzano, caratterizzate da aspetti ambientali di rilevante importanza riconosciuti con l'inserimento di quest'area all'interno dei Siti di Interesse Comunitario individuati dalla Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione della direttiva Habitat 92/43/CEE con presa d'atto (DGR del 25 febbraio 2000 n. 435), recepiti dal Ministero dell'Ambiente e trasmessi alla Unione Europea.

b) Obiettivi del PRGC

1. Obiettivi del PRGC per la zona E4.4 sono la conservazione ed il rafforzamento dei caratteri naturali dell'area, il rafforzamento ed il miglioramento dell'ecosistema della flora e della fauna, l'estensivizzazione della produzione agricola attraverso la riduzione delle fonti di inquinamento chimico ed organico, la conservazione ed il miglioramento del paesaggio, il miglioramento della situazione ecologica e la salvaguardia della biodiversità.

c) Destinazioni d'uso

1. All'interno della zona E4.4 sono consentiti ed incentivati, in un quadro organico con lo stato di fatto e con gli obiettivi enunciati ai punti precedenti:

a) il ripristino ed il consolidamento e la eventuale trasformazione in piste ciclabili dei sentieri esistenti, in particolar modo di quelli riconosciuti all'interno delle tavole di Piano;

¹⁰ Comma modificato con var.9

- b) il mantenimento delle superfici boscate, delle siepi, delle superfici a prato e delle altre formazioni vegetali tipiche e caratteristiche di questo ambito e la loro estensione alle superfici oggi coltivate, ad eccezione delle aree golenali ed ex golenali ove sono da incentivare popolamenti vegetazionali spontanei;
- c) il mantenimento delle coltivazioni in atto, vincolate ad una diffusione di sistemi di produzione agricola a basso impatto ambientale e ad una riconversione produttiva delle aree più prossime al greto del Tagliamento;
- d) la installazione e la manutenzione di attrezzature di tipo didattico - turistico lungo la viabilità storica e in prossimità di aree ambientalmente interessanti nonché la creazione di aree di sosta attrezzate a basso impatto ambientale;
- e) All'interno delle aree coltivate dovranno essere rispettati i limiti di fertilizzazione imposti dal D.L. 152/1999. In particolare, il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno agrario, compreso quello depositato dagli animali stessi, non dovrà apportare più di 170 KG/N/ha.
- f) Limitatamente alle colture erbacee, andrà attuato sulle singole particelle o gruppi di particelle, un avvicendamento quinquennale, dove nessuna coltura, ad eccezione delle foraggiere da prato potrà succedere a se stessa;
- g) Interventi sui corsi d'acqua, con in particolare per quelli minori le prescriz. di cui all'art 8.

d) Procedure e strumenti di attuazione

- 1. Tutti gli interventi, le opere, i piani e le loro varianti ricadenti in area S.I.C. dovranno essere soggetti a Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. Non sono ammessi interventi che possano portare a compromissione i caratteri ecologici ed ambientali dell'area in particolare quelli riconosciuti come qualificanti per l'area S.I.C.

e) Indici e Parametri urbanistici ed edilizi

- 1. Nella zona E4.4 sono consentiti:

- a) gli interventi di regimazione idraulica o di consolidamento delle sponde atti a ridurre il rischio idraulico, sempreché non portino a compromissione i caratteri ecologici ed ambientali dell'area in particolare quelli riconosciuti come qualificanti per l'area S.I.C. ;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia (esclusa la demolizione e ricostruzione), senza aumento della superficie coperta e di volume, di edifici e di infrastrutture che allo stato attuale risultino dotate di certificato di abitabilità o agibilità.
- c) le opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo all'interno delle aree vincolate, costituendo significativo ostacolo al deflusso e che non limitino l'invaso. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, approvato dall'autorità competente, che documenti l'assenza delle suddette interferenze. Dovrà comunque essere evitata qualsiasi compromissione dei caratteri ecologici ed ambientali dell'area in particolare quelli riconosciuti come qualificanti per l'area S.I.C.

5.9 Impianti fotovoltaici nelle zone agricole¹¹

- 1. L'installazione di impianti di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica con potenza elettrica nominale superiore a 20 kw è consentita unicamente nelle zone E4, E4.1 fatta eccezione per le fasce interessate dal vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Leg.vo 42/2004. In tutte le altre zone tali impianti potranno essere ubicati esclusivamente sulle coperture degli edifici secondo le modalità definite, eventualmente, dalle Norme di zona.
- 2. Nel territorio comunale si potrà consentire la realizzazione di impianti a terra per una estensione massima complessiva non superiore a 10 ha lordi. Ciascun singolo impianto non potrà occupare una superficie unitaria superiore a 2 ha lordi e dovrà distare almeno 200 ml da impianti simili.
- 3. Per la realizzazione di impianti fotovoltaici il PRGC si attua con procedura indiretta attraverso piani attuativi di iniziativa privata, i cui perimetri verranno approvati, di volta in volta, dall'Amministrazione Comunale su proposta degli interessati.
- 4. L'operatività del piano attuativo è soggetta alla stipula di una convenzione, che definisca:

¹¹ Introdotta con var.8

- le modalità di inserimento o integrazione paesaggistica;
- le modalità di ripristino dei luoghi a fine ciclo dell'impianto.

A garanzia di tali azioni il proponente dovrà predisporre un deposito cauzionale di importo pari al 150% del costo stimato per l'esecuzione delle opere di ripristino sulla base del computo delle stesse; ai costi di rimessa in pristino dell'ambiente si dovrà aggiungere una quota per costi di smaltimento dei pannelli esausti equivalente al valore di acquisto dei pannelli stessi qualora non diversamente documentata. La cauzione dovrà essere corredata da clausole di indicizzazione coerenti con la durata dell'impianto. In alternativa al deposito cauzionale il richiedente potrà proporre un atto unilaterale col quale impegna se stesso ed i suoi aventi causa al ripristino dell'area alla fine del ciclo produttivo. Tale atto sarà regolarmente registrato e trascritto, a cura e spese del richiedente, prima dell'installazione dell'impianto. L'atto dovrà contenere la clausola di cessione gratuita dei terreni interessati al Comune di Pinzano in caso di mancato ripristino dell'area, ferma restando la facoltà del Comune stesso di rivalersi sul patrimonio del proponente e dei suoi aventi causa per i costi di ripristino ambientale.

5. Hanno titolo alla costruzione dell'impianto gli imprenditori agricoli in quanto proprietari dei fondi; è consentita la realizzazione di tali impianti anche da parte di altri soggetti in possesso di diritti reali sui fondi interessati. La documentazione acclarante tali diritti, di durata non inferiore a venticinque anni, dovrà essere allegata alla domanda di permesso di costruire.
6. Le aree destinate ad ospitare impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 Kw dovranno avere una distanza minima di 100 ml dalle zone residenziali e di 50 ml da fabbricati residenziali di terzi. Impianti ed attrezzature dovranno distare:
 - 5 ml dai confini di proprietà
 - 10 ml dalle strade comunali e/o interpoderali
 - 20 ml dalle strade provinciali
7. Le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con modalità tali da non interrompere, o limitare l'idrologia superficiale, la continuità ecologica del suolo, la mobilità della fauna selvatica.
8. Nell'ambito di tali impianti, oltre ai pannelli fotovoltaici, è ammessa la collocazione di manufatti amovibili (containers, privi di fondazioni al suolo) per la gestione elettrica e la manutenzione degli impianti stessi, aventi le minime dimensioni essenziali per tali scopi. Tali manufatti dovranno essere colorati con tonalità omogenee al paesaggio in modo da mimetizzarne la presenza. Sono da escludersi, in ogni caso, costruzioni, installazioni o allestimenti precari (tipo: baracche, capanni o roulotte) collegabili ad altre finalità.
9. Alla fine del ciclo produttivo, prima del rilascio del deposito cauzionale, gli impianti dovranno essere smantellati in ogni parte con rimozione ed asporto dei pannelli, dei supporti, della cabina di trasformazione elettrica, della recinzione e di ogni altro manufatto presente nell'area d'intervento. Potrà essere mantenuto unicamente il verde di mitigazione. Un impianto si intende dismesso quando rimane inattivo per un periodo superiore ad un anno.

ART. 6.0 - ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI MISTI O

6.1 Zona O per attività di residenza sociale collettiva

a) Stato di fatto

1. La zona O comprende edifici destinati a residenza sociale collettiva (casa di riposo, casa albergo ecc).

b) Obiettivi

Obiettivo del PRGC per le attività presenti in questa zona è quello poter adeguare e ristrutturare gli edifici esistenti al fine di consentire il proseguimento ed il miglioramento delle attività in atto.

c) Destinazioni d'uso

Nelle zone O del PRGC sono consentite le seguenti destinazioni d'uso volumi edificati:

- Residenza sociale collettiva;
- Attività ricettive complementari connesse alla funzione principale;
- Altre attività di tipo ricettivo.

d) Strumenti di attuazione

1. Denuncia di inizio attività, Autorizzazione o Concessione Edilizia per gli interventi edilizi o infrastrutturali consentiti .
 2. PRPC esteso a tutta l'area per trasformazioni edilizie comportanti altre destinazioni d'uso.
- e) Indici e parametri urbanistici ed edilizi:
Nelle zone O dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:
- | | | | | |
|------------------------------------|------|---------------|-----------|-------------------------------------|
| Indice di fabbricabilità fondiaria | (If) | max | esistente | |
| Rapporto di copertura | (Q) | max | esistente | |
| Altezza | (H) | max | 7.50 m. | |
| | | | | o maggiore se edilizia preesistente |
| Distanza dalla strada | (Ds) | min. | esistente | |
| Distanza dai confini | (Dc) | confine o min | 5.00 | m. |
| Distanza tra edifici | (De) | min. | 10.00 | m. |
- (solo per edifici con proprietari diversi)
- Parcheggi residenziali e per le attività ammesse min. 1 posto macchina per ogni camera da letto e 1 posto macchina per ogni 10 mq. di superficie utile della sala da pranzo e della sala bar.
- Per le distanze tra piantagioni, scavi, muri, fossi e siepi interposti tra i fondi finitimi valgono le norme del codice civile o di altra legge.
- E' ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti, per esclusive ragioni funzionali anche in deroga ai parametri esistenti relativi a volume e superficie sino ad un max del 40%¹².

ART. 7.0 - ZONA PER ALLEVAMENTI ITTICI

- a) Stato di fatto
1. La zona omogenea per allevamenti ittici corrisponde ad un'area situata lungo il torrente Arzino e adibita ad allevamento ittico
- b) Obiettivi del PRGC
1. Consentire la ristrutturazione e, previa formazione di un P.R.P.C. l'ampliamento dell'allevamento ittico esistente.
- c) Destinazioni d'uso
1. Allevamento ittico e commercializzazione dei prodotti dell'allevamento
 2. Attività agrituristiche e di ristoro collegate ai prodotti dell'allevamento;
 3. Alloggio per il titolare ed il personale di custodia (max 1 unità di mq 150 lordi);
 4. Parcheggi ed aree di sosta attrezzate.
- d) Procedure e strumenti di attuazione
1. Sono ammesse tutte le categorie di intervento urbanistico ed edilizio attuabili in regime concessorio, autorizzativo o di semplice presentazione di denuncia.
 2. Per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento dell'impianto o di modifica funzionale delle attività svolte in altre consentite : PRPC esteso a tutta la Zona.
- e) Indici e Parametri urbanistici ed edilizi
1. In questa zona dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:
- | | | | | |
|--|------|---------------|-------|---------------------|
| Indice di estensione massimo delle vasche | (If) | max | 0.50 | mq/mq. |
| Rapporto di copertura per gli edifici | (Q) | max | 0.10 | mq/mq. |
| Altezza | (H) | max | 5.00 | m. |
| Distanza dalla strada | (Ds) | min. | 40.00 | m. |
| Distanza dai confini | (Dc) | confine o min | 5.00 | m. |
| Distanza tra edifici | (De) | in aderenza o | | |
| | | min. | 10.00 | m. |
| Parcheggi residenziali e per le attività ammesse | | min. | 15% | dell'area del lotto |

¹² Modifica apportata con var.6

I perimetri delle vasche dovranno essere piantumati con essenze arboree di specie autoctone e dovranno fungere da schermo naturale alle installazioni poste a servizio degli allevamenti stessi.

ART. 8.0 - AREE SOGGETTE A VINCOLO

8.1 Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 490/1999

a) Stato di fatto

1. Si tratta di alcuni "beni da assoggettare a tutela" compresi nelle categorie fissate dalla legge Galasso, presenti sul territorio comunale, e più precisamente:

- il Fiume Tagliamento;
- il torrente Arzino che segna il confine est del territorio comunale;
- il torrente Pontaiba, che percorre il territorio comunale dall'abitato di Manazzons allo sbocco sul Tagliamento;
- il ruogo di Valeriano, che lambisce il lato ovest dell'abitato medesimo;
- il rio Gercia;
- il torrente Cosa, che segna il lato ovest del territorio comunale;
- la roggia sinistra di Spilimbergo;
- il bosco di Valeriano, normato all'art. 5.2 delle presenti norme tecniche di attuazione;
- i boschi, così come definiti dalla L.R. 22/1982 e succ. mod. ovvero "le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la componente arborea esercita una copertura al suolo superiore al 20%. Per essere considerate bosco le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui esse sorgono devono avere superficie pari o superiore a 1000 metri quadrati e larghezza media minima pari o superiore a 10 metri, misurati dalla base esterna dei fusti", con le esclusioni determinate dalla stessa legge, riconosciuti nella cartografia di analisi (vedi tav. A4.1, A4.2);

b) Obiettivi

1. Obiettivi da perseguire nella definizione di queste aree sono quelli dell'assunzione del paesaggio come uno degli aspetti centrali del PRGC e di consentire nel concreto la tutela dei valori paesaggistici, individuando così come previsto dalla L.R. 52/91 le aree assoggettate a speciali forme autorizzative (D.Lgs 490/1999 e art. 18 della L.R. 22/82 e succ. mod) e i relativi adempimenti legati al rilascio dell'autorizzazione.

c) Strumenti di attuazione

1. Tutti gli interventi da realizzarsi nelle aree ricadenti nel disposto del D.Lgs 490/1999 sono soggetti, ad autorizzazione paesaggistica comunale o regionale a seconda di quanto disposto dagli articoli 131 e 132 della Legge Regionale n. 52/1991, ad eccezione delle opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica così come descritte nel citato articolo 131 della Legge Regionale n. 52/1991.

2. Al fine di consentire una esatta valutazione dell'intervento proposto, i progetti dovranno contenere i seguenti elementi:

per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento:

- la relazione dell'opera proposta e le funzioni ad essa attribuite, con le caratteristiche del paesaggio tutelato, dimostrando la misura della modificazione, predisponendo un'adeguata documentazione inerente alla localizzazione cartografica dell'area d'intervento all'interno del bene vincolato e alla presentazione fotografica dell'intorno immediato e più vasto dell'opera, simulando lo stato finale dell'inserimento di quanto proposto;
- l'immagine complessiva dell'opera specificando i materiali usati, colori, finiture e quant'altro dell'opera risulti visibile all'esterno

Per gli interventi progettuali riguardanti i corsi d'acqua si dovrà:

- prevedere il mantenimento delle caratteristiche di naturalità degli alvei, favorendone il recupero della conformazione originaria e giustificando la metodologia progettuale e la tipologia di eventuali manufatti da realizzare in rapporto alla sua funzione sul corso d'acqua e nel pieno rispetto degli altri valori ambientali;
- garantire il rispetto delle aree adiacenti interessate da fenomeni di esondazione.

Gli interventi di manutenzione dovranno avere caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali allo stato dei luoghi, avendo come obiettivo il mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico, il recupero della funzionalità delle opere esistenti e la conservazione ambientale del corso d'acqua. In ogni caso si dovrà porre la massima attenzione agli aspetti vegetazionali, ai materiali esistenti ed all'accostamento con materiali di progetto.

Per tutti gli interventi da eseguirsi all'interno delle zone "Galasso", gli elaborati progettuali dovranno contenere l'indicazione, desunta da rilievo in sito dell'esatta distanza dell'intervento dal bene oggetto di tutela.

3. Gli interventi autorizzati sulle superfici boscate dovranno essere eseguiti in conformità e con le compensazioni previste nell'art. 6 della L.R. 35/93 e 20/2000.

8.2 Perimetro delle aree vincolate dal Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento¹³

1. I perimetri indicati con questa simbologia nelle tavole del PRGC non costituiscono indicazione azionativa (né recepimento del PAIT da parte dell'Amministrazione comunale) ma sono riportati nei grafici di Piano unicamente per ricordare e localizzare i vincoli imposti (o proposti) su tali aree dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Tagliamento (PAIT). Ne consegue che l'aggiornamento/adequamento di tali perimetrazioni sul grafico del PRGC può essere effettuato in dipendenza dei provvedimenti del PAIT senza che ciò costituisca variante del PRGC.
2. Poiché le prescrizioni - azionative e normative - del PAIT sono in costante evoluzione, e, per la loro finalità, possono variare indipendentemente dalle indicazioni del PRGC, si dovrà tener conto delle prescrizioni del PAIT in quanto vigenti ed efficaci al momento della loro applicazione ed aggiuntive alle indicazioni azionative e normative del PRGC.

8.3 Vincoli sulle aree soggette a potenziale esondazione

3. Lo studio geologico-tecnico definisce la parte di territorio comunale, soggetta a potenziale esondazioni dei fiumi Tagliamento e dei rii minori, con conseguenti allagamenti.
4. Le aree soggette a esondazione debole, indicate all'interno della relazione geologiche sono ritenute edificabili con la prescrizione di realizzare il piano di calpestio a un'altezza superiore al piano di campagna di 50 cm. ed evitando scantinati o seminterrati; per gli edifici già esistenti in tale zona si potrà derogare da tale vincolo adottando, però, le opportune precauzioni per gli impianti.
5. Le aree soggette a esondazione "forte", sono da considerare non edificabili. Per gli interventi consentiti in queste zone si ritiene opportuno fare riferimento alle "misure di salvaguardia" contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 per le zone a rischio "molto elevato". Ciò rappresenta una misura cautelativa fino a che non saranno realizzati gli opportuni interventi idraulici di protezione.
6. Saranno consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza aumento di superficie. Sono inoltre consentiti la demolizione senza ricostruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche essenziali e non delocalizzabili.

8.4 Vincolo archeologico

1. L'analisi di Piano e la Carta dei siti archeologici redatta dalla Università di Trieste, hanno messo in evidenza all'interno del territorio comunale di Pinzano al Tagliamento, la presenza di numerosi siti archeologici, o evidenze di affioramenti di materiale antico. Altre evidenze sono state ricavate da una ricerca bibliografica. Parte di queste aree risultano ancora non indagate in modo approfondito e necessitano di una tutela preventiva.
Il PRGC riconosce gli **ambiti di rinvenimento archeologico**, corrispondenti a zone agricole in cui sono stati rinvenuti reperti archeologici e nelle quali è opportuno procedere ad ulteriori indagini, individuandoli e descrivendoli nella Relazione di Piano e nella cartografia di analisi. In queste aree, il rilascio della concessione ad edificare è subordinato a saggi preventivi del sottosuolo valutati da tecnico abilitato e specialista in materia che dovrà attestare

¹³ Articolo sostituito con var.9

l'inesistenza di reperti archeologici in sito. In presenza di eventuali reperti, rilevati nei saggi preventivi, valgono le norme relative alle "unità archeologiche". In caso contrario valgono le norme della zona E corrispondente.

Le aree individuate come **Unità archeologiche** corrispondono ai siti censiti all'interno della carta archeologica del Friuli Venezia Giulia. In tali zone è fatto divieto di realizzare costruzioni anche provvisorie sia per edifici che per servizi e di procedere con qualunque mezzo a scavi, scassi e arature per uso agricolo, per reti tecnologiche o per qualsiasi altro motivo a profondità superiori a trenta centimetri. Non è consentita inoltre la piantumazione di essenze arboree ad alto fusto.

ART. 9.0 - ZONE DI TUTELA STORICA ED AMBIENTALE

9.1 Alveo attivo del Tagliamento

a) Stato di fatto

1. Corrisponde ad una parte dell'alveo del fiume Tagliamento non compresa all'interno dell'area SIC, ma inserita all'interno della zona di Vincolo del Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento.

b) Obiettivi

1. Il presente articolo si propone di integrare gli indirizzi e le azioni previste dal Piano Stralcio attraverso il riconoscimento delle condizioni di un'area occupata prevalentemente da saliceti di greto e da colonizzazioni erbacee delle ghiaie di greto, oltre che dalle golene soggette alle modifiche dovute alle piene.

All'interno di quest'area è da applicarsi la normativa della zona E4.4¹⁴ (art.5.8 delle presenti norme) e, per quanto in vigore le norme relative all'art. 8.2 ZONA ZVP (zona di Vincolo del Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento).

9.2 R.V. - Zone di rispetto visuale

a) Stato di fatto

1. Corrispondono a luoghi del territorio comunale caratterizzati dalla presenza di alcune significative testimonianze di carattere storico-architettonico inserite in un contesto naturale.

b) Obiettivi

1. Lo strumento urbanistico si propone la salvaguardia e la valorizzazione di questa parte del territorio caratterizzata dalla presenza di muri a secco e terrazzamenti sulle pendici sovrastanti gli abitati, al fine di preservarne o recuperarne i caratteri paesaggistico-ambientali ed i rapporti visuali storicamente determinatisi..

c) Destinazioni d'uso

1. Sono esclusi interventi edilizi, infrastrutturali (ad eccezione della viabilità indicata, dal Piano, e di opere infrastrutturali o edilizie previste da PRPC di iniziativa pubblica) di soppressione o di modifica della viabilità esistente, di abbattimento della vegetazione arborea se non previa autorizzazione e finalizzata all'impianto di alberi da frutto o vigneti lungo i terrazzamenti esistenti o ricostruiti.. Sono ammessi interventi di normale e straordinaria manutenzione o di limitati ampliamenti per esigenze igienico-funzionali, senza modifica della destinazione d'uso originaria, di eventuali volumi edificati. E' altresì consentita l'edificazione di piccoli depositi attrezzi (max 40 mc., H max 3.00 m.) in legno. Ogni intervento sul patrimonio arboreo e più in generale sull'assetto dell'ambiente, dovrà essere coerente con gli obiettivi su indicati.

d) Strumenti di attuazione

1. Quella prevista dalla vigente normativa per gli interventi consentiti nell'area.

e) Indici e parametri urbanistici ed edilizi

Indice fondiario massimo - esistente

Per le attività agricole esistenti è previsto un ampliamento pari al 20 % dell'esistente.

Ampliamento edifici residenziali esistenti(una tantum) max.150 mq.

¹⁴ Modifica introdotta con var.9

E' consentito ogni intervento atto alla reintegrazione del tessuto arboreo presente nonché interventi di restauro dei terrazzamenti e dei muri a secco da attuarsi con tecniche tradizionali e con l'impiego degli stessi materiali.

E' consentita la coltivazione di alberi da frutto e vigneti

9.3 Sentieri e itinerari ciclabili di connessione degli abitati

a) Stato di fatto

1. Corrispondono nello stato di fatto alla viabilità di connessione tra il sistema naturale ed i principali luoghi ed elementi di carattere storico. Essi rappresentano pure un caposaldo per la comprensione della fase storica di antropizzazione del territorio.

b) Obiettivi

1. Lo strumento urbanistico si propone la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione dei sentieri storici individuati nelle tavole di analisi e di zonizzazione e l'integrazione con altri itinerari esistenti e di progetto.

c) Destinazioni d'uso

1. Sui sentieri e sugli itinerari ciclabili individuati dal PRGC, la circolazione dei veicoli a motore dovrà essere articolata con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale contenente l'individuazione dei percorsi in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore con l'eccezione, qualora la sezione e le caratteristiche lo consentano, dei mezzi connessi all'esercizio delle attività agricole e di manutenzione del bosco, subordinata alla manutenzione e alla conservazione in condizioni di praticabilità dei percorsi. E' ovunque consentita la circolazione ciclabile.

d) Strumenti di attuazione

1. Denuncia di Inizio Attività (DIA), nelle aree esterne alle zone A, Autorizzazione edilizia o concessione previo esame della Commissione edilizia comunale.

e) Indici e parametri urbanistici ed edilizi

Sono consentite tutte quelle opere di ripristino e restauro dei sentieri storici (individuati nella tav. A3), e dell'altra viabilità ricadente nella presente normativa ed individuata nel PRGC, attraverso l'uso di tecniche e procedure adeguate: lo studio delle modifiche in rapporto all'eventuale presenza di elementi di interesse naturalistico, storico o paesaggistico, il recupero o il ripristino dei caratteri peculiari dei tracciati, l'utilizzazione per tutti gli interventi sulla viabilità storica e comunque non appartenenti a tracciati utilizzabili da veicoli a motore (così come definiti e salvo le deroghe di cui al punto c) 1), di materiali tradizionali e di elementi naturali (muri in pietrame, barriere in legno, stabilizzazione delle scarpate mediante impianto o allevamento di specie vegetali indigene, ecc.)

E' consentita la realizzazione di opere di difesa attiva e passiva, finalizzate a migliorare la sicurezza, realizzate in modo da non alterare la funzione paesaggistica di tale viabilità.

E' consentita inoltre la realizzazione di strutture atte al superamento di ostacoli naturali o artificiali, quali ponticelli e passerelle in legno o altre opere in materiali naturali.

Le piste ciclabili di nuova costruzione, di sezione adeguata (min. mt 2.50) dovranno essere realizzate con materiali e tecniche che consentano un corretto inserimento nel territorio circostante.

9.4 S.I.C. - Sito di interesse Comunitario (stralciato con var.9)

ART. 10.0 - ZONE DI RICOSTRUZIONE URBANA ED AMBIENTALE

a) Stato di fatto

1. Corrispondono a parti centrali degli abitati di Campeis, Valeriano, Costabeorchia, Pinzano al Tagliamento o limitrofe a dette aree, significative per elementi presenti o aspetti di tipo paesaggistico. Si configurano il più delle volte come aree su cui elementi di valore storico-ambientale o aggregativo si alternano a spazi degradati. Sono luoghi importanti sotto il profilo della definizione e comprensione storica e morfologica degli abitati che le racchiudono ma che, negli ultimi decenni si sono ridotte, a causa di un progressivo abbandono o di

un'infrastrutturazione completamente disgiunta dal contesto, a luoghi marginali, privi di una riconoscibilità anche solo funzionale.

b) Obiettivi

Lo strumento urbanistico propone il recupero di questi luoghi alla loro funzione "storica" in grado quindi di garantire una riqualificazione e un miglioramento delle potenzialità di utilizzo dei nuclei abitati di riferimento, spazi all'interno dei quali ricostruire - attraverso specifici progetti - luoghi di identità e di relazione significativi. Alcune di queste aree sono state individuate dai bambini del paese, all'interno del processo di animazione con il quale è stato costruito in Piano, come luoghi su cui attivare processi di progettazione partecipata e di recupero alla fruizione di luoghi significativi.

c) Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso previste nelle diverse aree riguardano utilizzazioni di carattere pubblico. In particolare:

COLLE (*stralciato con var.4*)

CAMPEIS

L'area di Campeis mostra parecchie similitudini con l'area di Colle. La chiesa si affaccia su di una "strada allargata" che però possiede alcuni elementi da riunire assieme come la fontana. Il parcheggio un tempo posizionato su questo spazio tutto sommato ridotto, viene previsto in posizione più discosta.

COSTABEORCHIA

E' forse l'area più difficile, con alcuni elementi da legare assieme a formare uno spazio di relazione articolato: il centro civico, la chiesa (oggi sotto forma di rudere), la fontana. L'intervento prevede la ristrutturazione del centro civico, la ricostruzione della piccola chiesetta (da valutare sotto l'aspetto della compatibilità geologica) o in alternativa uno spazio verde attrezzato e la sistemazione, come nei due casi precedenti del sedime e delle aree di pertinenza.

PINZANO AL TAGLIAMENTO

L'intervento prevede il recupero di casa Scatton - Tiani, il recupero funzionale della parte delle stalle e dei rustici a spazio espositivo in relazione al castello e nella parte al piano terra come negozi o pubblico esercizio, il recupero degli orti terrazzati, la creazione di un percorso pedonale "sicuro" in alternativa alla sede stradale e di un percorso di collegamento all'area del castello del quale i rustici di casa Scatton -Tiani potrebbero assumere la funzione di centro visite.

VALERIANO (*stralciato con var.9*)

d) Modalità degli interventi

Gli interventi da eseguirsi nelle varie aree dovranno essere coordinati mediante la definizione di specifici progetti, preceduti dalla redazione di un PRPC di iniziativa Pubblica esteso ai perimetri dei vari ambiti e con il quale saranno definite le aree e gli edifici soggetti ad esproprio ai fini della attuazione delle previsioni di Piano. L'obbligo di Piano attuativo riguarda solamente i casi in cui le aree interessate dagli interventi proposti siano del tutto o in parte di proprietà privata, mentre detto obbligo non sussiste nel caso in cui gli interventi riguardino aree di esclusiva proprietà pubblica.

Gli indici ed i parametri relativi alle singole aree saranno definiti dai PRPC, che potranno modificare gli indici di zona previsti dal PRGC. Per ciò che riguarda le distanze da confine degli edifici o delle opere da realizzarsi, esse potranno venire previste fino a confine, ferme restando, come minime, le distanze previste dal codice civile. In attesa della redazione degli strumenti di Pianificazione Particolareggiata (PRPC), sono consentite opere di manutenzione ordinaria delle aree e ordinaria e straordinaria degli edifici presenti all'interno dei perimetri di zona.

ART. 11.0 - ZONE DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE**11.1 Zone di verde privato - qualificazione ambientale****a) Stato di fatto**

1. Le zone a verde privato Vp corrispondono, nello stato di fatto, alle parti del territorio comunale sistemate a prato e/o alberate costituenti verde di arredo, o che costituiscono il complemento di edifici a carattere residenziale e complessi di interesse architettonico ed ambientale non ricompresi in zona A.

b) Obiettivi

1. Il PRGC propone la conferma di dette aree e, ove possibile, il loro potenziamento

c) Destinazioni d'uso

1. Mantenimento o creazione di aree libere con vegetazione arborea e arbustiva (sono da preferire le specie arboree a foglia caduca, anche non autoctone, evitando, per quanto possibile, l'impianto di conifere, palme e latifoglie sempreverdi, p. e.: abete rosso - Picea excelsa; lauroceraso - Prunus laurocerasus, cedro deodara - Cedrus deodara; magnolia sempreverde - Magnolia grandiflora etc.). Nelle zone Vp, sono ammessi piccoli depositi di attrezzi da giardino e piccola agricoltura, realizzati con struttura in legno o muratura a vista o intonacata, serre, ad esclusivo servizio delle zone stesse ed impianti sportivi di uso privato.

d) Strumenti di attuazione

1. Autorizzazione comunale per le eventuali trasformazioni degli assetti esistenti

e) Indici e parametri

1. Nelle zone Vp dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:
- | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------|--------|
| Rapporto di copertura | (Qf) max | 0.10 | mq/mq. |
| | max 100 mc. | | |
| Altezza | (H) max | 3.00 | m. |
| Distanza dai confini di proprietà | (Dc) a confine o | | |
| | min. | 5.00 | m. |
| Distanza dalla strada | (Ds) min. | 5.00 | m. |

In deroga a quanto previsto ai punti precedenti è consentito l'ampliamento di edifici residenziali esistenti e delle loro pertinenze, o di rustici ad uso deposito agricolo fino ad una volumetria massima di 200 mc. Sono altresì consentiti, sugli edifici esistenti tutti gli interventi aventi rilevanza edilizia e la ristrutturazione edilizia.

ART. 12 - AMBITO DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA¹⁵

Con scheda allegata alle presenti Norme (che diviene parte integrante del fascicolo delle NdiA) vengono indicati i perimetri dei seguenti ambiti di ricomposizione fondiaria:

- Pinzano (n. 3 ambiti) - Valeriano (n.2 ambiti) - Manazzons (n.1 ambito)

Tali siti sono stati oggetto di ricostruzione post-sismica secondo le indicazioni dei Pr a suo tempo attuati; tuttavia è necessario portare a conclusione le procedure amministrative di tipo catastale (normate dalla LR 33/1984 in attuazione dell'art.15 della Legge nazionale 11/11/1982 n.828) per la ricomposizione particellare all'interno dei perimetri indicati.

ART. 13.0 - DEMANIO FERROVIARIO

Lungo i tracciati della linea ferroviaria è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia (art. 49 D.P.R. n. 753/1980). A tale divieto si può derogare quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano (art. 60 D.P.R. cit.). La deroga è rilasciata dal Compartimento delle F.S. competente.

¹⁵ Riformulato con var.4

Nel caso di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimità della sede ferroviaria (art. 40 D.P.R. cit.).

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale distanza potrà essere modificata ai sensi dell'art. 52 D.P.R. cit. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di una altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Le stazioni di Valeriano e Pinzano al Tagliamento nelle loro parti relative ad edifici di interesse storico-ambientale (fabbricati principali delle stazioni ed edifici annessi storicamente contigui), andranno conservate nei loro aspetti architettonici. In detti edifici sono pertanto consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo, oltre che le opere necessarie per adeguamenti alla normativa relativa alle zone sismiche. Sono consentiti ampliamenti di dette strutture esclusivamente per ragioni funzionali all'esercizio delle attività ferroviarie e vincolati al rispetto dei caratteri architettonici dell'esistente.

Potrà essere proposta la trasformazione a viabilità ciclabile, in quanto itinerario ciclabile di interesse provinciale, del tronco corrispondente alla tratta ferroviaria dismessa della linea Pinzano-Spilimbergo-Casarsa. A tal fine sono da ritenersi compatibili con il presente PRGC tutte le opere di modifica ed adattamento dei manufatti e del sedime ferroviario dismesso finalizzate alla realizzazione di tale itinerario ciclabile, ivi comprese le eventuali opere per il collegamento alla viabilità esistente ancorchè interessanti le zone agricole limitrofe al tracciato. Saranno consentiti anche interventi di sistemazione forestale paesaggistica del contesto, attrezzature di arredo urbano, interventi per la sicurezza dei fruitori, restauro di manufatti ed edifici connessi alla fruibilità ed alla valorizzazione delle prerogative turistiche della nuova infrastruttura.¹⁶

ART. 14.0 - SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE 0 DI USO PUBBLICO

- a) Stato di fatto
1. Le zone per attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico articolate per categorie omogenee di funzioni, sono riconoscibili nello stato di fatto come sedimi ed aree di pertinenza di manufatti esistenti o di progetto, a tali funzioni destinati.
- b) Obiettivi
1. Lo strumento urbanistico propone la conferma, l'integrazione o la nuova previsione di aree destinate a tali funzioni, per consentire la verifica dei rapporti di standard fissati dal DPGR 20 aprile 1995 n.0126/Pres. per la classe di Comuni fino a 5.000 abitanti
- c) Destinazioni d'uso
1. Sono quelle corrispondenti, in senso lato, alla articolazione per categorie omogenee e per funzioni singole fissate dagli standard, oltre a quelle eventualmente necessarie ad esse più prossime.
- d) Strumenti di attuazione
1. Concessioni edilizie per progetti corrispondenti alle norme statali e regionali vigenti per ciascuna categoria omogenea o funzione singola.
Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza comunale la deliberazione del competente organo comunale di approvazione del progetto definitivo sostituisce i provvedimenti di concessione e di autorizzazione edilizia, nonché la denuncia di inizio attività (art. 78 bis della L.R. n. 52/1991 e successive modifiche e integrazioni).
- e) Indici e Parametri urbanistici ed edilizi
1. Indici e parametri saranno derivati dalle norme statali e regionali vigenti per ciascuna categoria omogenea o funzione singola.

¹⁶ Comma introdotto con var.9

2. Le aree per il verde di arredo urbano, per il nucleo urbano di verde e quelle per il verde di quartiere sono inedificabili. Sono consentite esclusivamente le attrezzature destinate al gioco con i relativi servizi, chioschi e tettoie di altezza utile interna non superiore a m 3.00 e con superficie coperta massima pari a $Q = 0,02$ mq./mq.. In questo caso, la superficie da destinare al verde attrezzato da destinare allo sport ed al gioco non potrà superare il 30% della superficie complessiva.
3. Sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per quelli recuperati o ricostruiti, compresi nelle aree di cui al presente articolo, dovranno essere assicurati all'interno degli edifici stessi e/o delle loro aree di pertinenza, spazi di sosta o di parcheggio in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici. Detta percentuale può essere ridotta fino alla metà nel caso di attrezzature collettive esistenti o previste ricadenti nell'ambito della zona edificata od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.
4. Le aree destinate allo sport sono adibite alla costruzione di attrezzature e impianti sportivi in genere. Le aree libere dovranno essere mantenute a verde ed alberate. Dovranno essere assicurate aree per parcheggi in ragione di almeno 1 posto macchina ogni 2 utenti previsti per l'attrezzatura sportiva.
5. Gli edifici dovranno distare almeno m 5.00 dai confini fondiari dell'area di pertinenza, salvo deroghe motivate per le quali, come in caso di ampliamenti, tale distanza potrà essere ridotta fino ai limiti consentiti dal Codice Civile.
6. L'attuazione delle aree per servizi e attrezzature collettive è in tutti i casi subordinata alla predisposizione di un progetto unitario e complessivo riferito all'intero ambito come individuato dalle planimetrie di P.R.G.C..
7. Le aree destinate a servizi tecnologici dovranno essere circondate da barriere alberate con funzione di mascheramento, antinquinamento e antirumore.
8. Nelle aree di pertinenza degli edifici per il culto possono essere realizzate attrezzature di servizio e di supporto quali: campi gioco e strutture per il tempo libero. All'interno delle aree o nell'immediato intorno dovranno essere ricavate aree da destinare a parcheggi in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due utenti previsti per i campi gioco.
9. All'interno dell'area destinata a depuratore fognario (D) sono ammessi aumenti di superficie dell'impianto fino a 2.500 mq.
10. Nella zona "VS – attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto" sita in fregio alla confluenza tra il fiume Tagliamento e il torrente Arzino, è escluso ogni tipo di edificazione o, comunque, di manufatti suscettibili di danneggiamento.

ART. 15.0 - INFRASTRUTTURE VIARIE, IMPIANTI E RETE ENERGETICHE

15.1 Infrastrutture viarie e Impianti

1. Il PRGC adotta, come classificazione per gli interventi sulle infrastrutture viarie, quella indicata dalla tab. 1 del PRV. In particolare, per la viabilità di interesse regionale esistente e per quella da ristrutturare valgono le relative norme.
2. Il PRGC adotta, come specificazione per gli interventi sulle infrastrutture viarie, il PPV e la relativa normativa.
3. Il PRGC riconosce e conferma l'assetto degli impianti comunali esistenti e quello, altresì esistente, degli impianti elettrici e telefonici.
4. E' ammessa sulla base di apposita progettazione, l'ampliamento e l'integrazione degli impianti esistenti.

15.2 Opere ammesse all'interno delle fasce di rispetto stradale

1. E' ammesso nelle fasce di rispetto della viabilità l'ampliamento e la sistemazione delle sedi stradali esistenti, la costruzione di marciapiedi e di piste ciclabili, oltre che l'installazione, su conforme autorizzazione, di distributori di carburante e dei relativi servizi Per le residenze ed i fabbricati classificati come deposito a servizio della residenza, rientranti in fascia di rispetto stradale e poste in zona Agricola, sono consentiti, oltre agli interventi manutentivi, di restauro e di risanamento conservativo, con parere positivo dell'ente proprietario della strada, interventi di ampliamento per un massimo di 150 mc, per motivi di ordine igienico-sanitario e funzionale, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante dell'edificio rispetto all'asse viario.

15.3 Reti energetiche

1. Il PRGC riconosce e conferma il tracciato, degli elettrodotti ENEL e delle aree ad essi complementari. Il potenziamento delle reti e degli impianti è ammesso nelle fasce di rispetto previste, nell'area della stazione di pompaggio e, ove necessario, nelle zone agricole circostanti, previa verifica di compatibilità ambientale e, per gli elettrodotti, previo rispetto di quanto previsto all'art. 2.6.4 delle presenti norme. In particolare per la linea a 20000V posta al limite sud dell'abitato di Pinzano e di quello di Valeriano e quella da 132.000V attraversante gli abitati di Valeriano e Borgo Ampiano, viene previsto l'interramento per il tratto che interessa l'area di edificabilità definita come limite di flessibilità.

15.4 Aree di salvaguardia delle risorse idriche

1. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddivise in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.
2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa: le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.

15.4.1 Zona di tutela assoluta

1. La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile.
L'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

15.4.2 Zona di rispetto

1. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare. In particolar modo per le sorgenti perenni e captate per l'approvvigionamento dell'acqua potabile è prevista un'area di rispetto pari a mt25 lateralmente ed a valle, lungo la linea di massima pendenza e pari a metri lineari 50 a monte.
Tale estensione può essere ridotta o aumentata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
2. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
 - a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi organici;
 - c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - d) aree cimiteriali;
 - e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - f) aperture di cave e pozzi;
 - g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - l) impianti di trattamento di rifiuti;
 - m) pascolo e stazzo di bestiame.
3. Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.
4. Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.

15.4.3 Zone di protezione

1. Nelle zone di protezione possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro forestali e zootecnici .

15.5 Opere infrastrutturali per la telefonia cellulare e altre installazioni radiofoniche e radiotelevisive

1. Le disposizioni normative che seguono sono relative all'installazione di tralicci, antenne, impianti di radiotrasmittitori, per la gestione della telefonia mobile da posizionarsi all'interno del territorio comunale e sono finalizzate a garantire un armonico inserimento di dette infrastrutture rispetto alle aree urbanizzate ed edificate e a quelle di interesse storico ed ambientale.
2. Al fine di garantire un adeguato inserimento nel contesto delle opere infrastrutturali per la telefonia cellulare nonché di altri tipi di installazioni radiofoniche e radiotelevisive ad eccezione di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica analogica o digitale (disciplinati dal Piano Regionale per la Radiodiffusione Televisiva), all'interno e fino ad una distanza minima di ml. 300 dal limite delle aree urbanizzate e di quelle edificate, così come definite dal D.P.G.R. 0126/Pres. del 20/04/1995 nonché all'interno delle zone di tutela storica ed ambientale, a quelle soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 490/1999 compresa quella E.2.1 (bosco di Valeriano), ed E.4.2 così come definite e perimetrare dal presente Piano, è vietata l'installazione di tralicci, antenne, impianti di radiotrasmittitori, per la gestione della telefonia mobile, ripetitori televisivi e radiofonici.
Nelle rimanenti aree del territorio comunale, l'installazione potrà essere consentita previa verifica da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso un parere della Commissione Edilizia della compatibilità e ammissibilità degli impatti paesaggistici che dette opere possono comportare e previa verifica del rispetto dei limiti di emissione elettromagnetica previsti dalla legislazione vigente.
3. I sostegni (che dovranno presentare la massima snellezza unitamente alla minima altezza indispensabile) e le antenne (il più possibile aderenti al sostegno) dovranno essere realizzati impiegando materiali che consentano una naturale ossidazione autoprotettiva o tinteggiati con tinte neutre.
Gli eventuali edifici facenti parte integrante o a servizio degli impianti di cui al punto 1 dovranno conseguire un esito formale rigoroso e semplice, rispettando le tipologie locali-tradizionali per quanto concerne caratteristiche e materiali costruttivi.
Il collegamento mediante cavo coassiale o altri cavi tra antenne e locale apparati, dovrà eseguirsi in condotta interrata.
Di norma si dovranno evitare recinzioni dell'area, qualora questo non fosse possibile, eventuali recinzioni dovranno essere mascherate mediante la posa in opera di siepi sulla parte esterna, ricorrendo a specie autoctone.

ART. 16.0 - NORME GEOLOGICO-SISMICHE

1. L'indagine geologica e la relativa cartografia di zonizzazione geologico-tecnica, facente parte integrante del PRGC, individua le aree del territorio comunale da sottoporre a particolari prescrizioni. In particolare devono essere considerate non edificabili:
 - aree soggette a esondazione;
 - aree con diffusi avvallamenti;
 - aree franose eccessivamente acclivi o non drenate;
 - frana in atto;
 - frana antica;
 - versante instabile.Tutte queste zone sono individuate all'interno delle tavole 1 e 2 (Carta dei Vincoli) a corredo della relazione geologica di cui al presente Piano.
In questa zona saranno consentiti solamente:
 - interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti all'art. 68, comma 1 della L.R. n. 52/1991 e successive modifiche e integrazioni;
 - gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e di volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumenti del carico urbanistico;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.


ART. 17.0 - DEROGHE

1. L'Amministrazione Comunale può esercitare i poteri di deroga alle norme di zona del presente strumento urbanistico nei limiti e con le procedure di cui alla L.R. 19.11.1991 n. 52 art. 41.

**COMUNE DI
PINZANO AL TAGLIAMENTO
PRGC**

**SCHEDA ALLEGATA ALL'ART.12
DELLE NORNE DI ATTUAZIONE
AMBITI DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA**

PINZANO
scala 1/2000



VALERIANO
scala 1/2000



MANAZZONS
scala 1/2000

